SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1995.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), concordato: *a)* in data 19 luglio 1995 con le organizzazioni sindacali di categoria FIT-CISL, UILTRASPORTI, LICTA, ANPACT, CISAL-AV, ASSIVOLO-QUADRI E APPL; *b)* in data 21 luglio 1995 con l'organizzazione sindacale CILA-AV; *c)* in data 27 luglio 1995 con l'organizzazione sindacale CISNAL.

Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 - Personale non dirigente.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1995.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale con qualifica dirigenziale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), concordato in data 26 luglio 1995 con l'organizzazione sindacale di categoria ASDA-CIDA/Federdirigenti Funzione pubblica-CIDA.

Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 - Personale dirigente.

96A0786-96A0787

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1996.

Approvazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese, per la denuncia al repertorio economico amministrativo e per la pubblicazione nel BUSARL e nel BUSC.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1996.

Approvazione dei modelli dei certificati tipo inerenti il registro delle imprese, previsti dall'art. 8, comma 8, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1996.

Approvazione del modello informatico del registro delle imprese.

CIRCOLARE 8 febbraio 1996, n. 3385/C.

Modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro imprese, per la denuncia al repertorio economico amministrativo e per la pubblicazione nel BUSARL e nel BUSC.

96A0887 - Da 96A0929 a 96A0931

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al finanziamento dei progetti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose», integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465. Piano di ripartizione 1995.

96A0788

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1995.

Istituzione dell'ufficio VI «Attività ispettive» del Dipartimento dello spettacolo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare l'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento dello spettacolo;

Ritenuta la necessità di istituire un apposito ufficio che svolga funzioni ispettive nelle materie di competenze del suddetto Dipartimento;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Organizzazione del Dipartimento)*. — *1*. Il Dipartimento è organizzato nei seguenti uffici:

a) ufficio I: relazioni internazionali, indirizzo e coordinamento;

b) ufficio II: per le attività cinematografiche;

c) ufficio III: per i teatri di prosa e i circhi e gli spettacoli viaggianti;

d) ufficio IV: per la lirica, la danza e la produzione musicale;

e) ufficio V: studi e statistica, osservatorio dello spettacolo;

f) ufficio VI: attività ispettive.».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-*bis* *(Ufficio VI per le attività ispettive)*. — *1*. L'ufficio, posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica competente in materia di spettacoli, provvede, a richiesta dello stesso organo, anche su proposta del capo Dipartimento, ai seguenti compiti:

a) verifiche amministrativo-contabili sulla gestione degli enti sottoposti a vigilanza del Dipartimento;

b) controlli ispettivi su enti, istituzioni e privati beneficiari di contributi da parte del Dipartimento;

c) ispezioni e controlli di cui all'art. 25, comma 2, della legge 1° marzo 1994, n. 153;

d) altri controlli e verifiche che l'organo di direzione politica riterrà di affidare nell'ambito delle previsioni normative.

2. L'ufficio agisce in collaborazione con gli uffici ispettivi di altre amministrazioni dello Stato e collabora con il servizio per il controllo interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il dirigente responsabile dell'ufficio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. L'ufficio si avvale di personale del Dipartimento dello spettacolo ad esso assegnato, secondo il contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Nello svolgimento dei propri compiti l'ufficio può avvalersi della collaborazione dei funzionari del Dipartimento».

Art. 3.

1. L'ultimo periodo del comma 1 e la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 sono abrogati.

Roma, 2 agosto 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 18

96A0933

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Festival di Sanremo e della Sartiglia di Oristano - manifestazione 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «46° Festival della canzone italiana di Sanremo» e della «Sartiglia di Oristano» - manifestazione 1996, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «46° Festival della canzone italiana di Sanremo» e della «Sartiglia di Oristano» con inizio il 15 dicembre 1995, si concluderà il 24 febbraio 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 32 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 24 febbraio 1996 alle ore 21.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 24 febbraio 1996 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con le prime tre canzoni classificatesi nella 46ª edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo e con i primi tre cavalieri classificatisi nella giostra equestre «Sa Sartiglia di Oristano».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali del «46° Festival della canzone italiana di Sanremo» e della «Sa Sartiglia di Oristano» fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal biglietto abbinato alla canzone vincente il Festival di Sanremo, al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al cavaliere classificatosi al primo posto della Sartiglia; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra il Festival di Sanremo e la Sartiglia di Oristano seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica del 46° Festival di Sanremo, si effettuerà il sorteggio fra le canzoni classificatesi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più cavalieri o di più canzoni per uno dei posti delle separate classifiche del Festival e della Sartiglia, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale delle canzoni e dei cavalieri giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle canzoni ed ai cavalieri in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati separatamente alle canzoni ed ai cavalieri, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale del Festival di Sanremo e della Sartiglia di Oristano» - manifestazione 1996, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 19 febbraio 1996.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del giorno 24 febbraio 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del giorno 21 febbraio 1996.

Art. 9.

La dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 4

96A0889

DECRETO 27 dicembre 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, di Acireale e di Putignano - manifestazione 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale del Carnevale» - manifestazione 1996, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale del Carnevale» - manifestazione 1996 collegata con i carri mascherati di Viareggio, di Acireale e di Putignano con inizio il 28 dicembre 1995, si concluderà il 10 marzo 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 60 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BB, BA, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BZ.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 10 marzo 1996 alle ore 9.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 10 marzo 1996 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le costruzioni in cartapesta partecipanti ai corsi mascherati di Viareggio, di Acireale e di Putignano.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali dei carri redatte dalle rispettive giurie di Viareggio, di Acireale e di Putignano, iniziando dal biglietto abbinato al carro classificato al primo posto di Viareggio al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro classificato al primo posto di Acireale; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro classificato al primo posto di Putignano; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra Viareggio, Acireale e Putignano seguendo le rispettive classifiche dei carri.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica dei carri di Viareggio, si effettuerà il sorteggio fra i carri classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più carri per uno dei posti delle separate classifiche di Viareggio, di Acireale e di Putignano, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei carri giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai carri in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di carri atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai carri partecipanti alle manifestazioni, tolti quelli corrispondenti ai carri eventualmente classificatisi.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 3 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale del Carnevale» manifestazione 1996 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 5 marzo 1996.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 9 del giorno 10 marzo 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 7 marzo 1996.

Art. 9.

La dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 5

96A0838

DECRETO 19 gennaio 1996.

Indizione e modalità di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Sette e vinci».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sette e vinci» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 20 gennaio 1996, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sette e vinci».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore contiene immagini di richiamo del gioco di carte, la denominazione «Sette e vinci»; la scritta «lotteria istantanea con jolly da 500 milioni» e il prezzo di vendita al pubblico del biglietto; l'area del gioco è situata a destra in alto ed è costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è stampata la dicitura «Gratta qui»; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «Attenzione non grattare qui» destinata al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati i punteggi vincenti ed il premio corrispondente a ciascun punteggio, nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio. È altresì rappresentata l'effige del «Re di denari» il cui rinvenimento nell'area del gioco comporterà l'attribuzione del premio di L. 500.000.000.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato del gioco impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 34.200.000.000. Sono previste sette categorie di premi, attribuiti in base al punteggio vincente indicato a fianco di ciascuna di esse:

ctg. 1ª - n. 10 premi di L. 100.000.000 - punti: 7;

ctg. 2ª - n. 10 premi di L. 30.000.000 - punti: 6½;

ctg. 3ª - n. 200 premi di L. 10.000.000 - punti: 6;

ctg. 4ª - n. 80.000 premi di L. 100.000 - punti: 5½;

ctg. 5ª - n. 400.000 premi di L. 10.000 - punti: 5;

ctg. 6ª - n. 400.000 premi di L. 6.000 - punti: 4½;

ctg. 7ª - n. 8.000.000 premi di L. 2.000 - punti: 4.

I punteggi vincenti si ottengono sommando i punti delle tre carte dell'area del gioco; i punteggi superiori a 7 ed inferiori a 4 sono perdenti.

Inoltre è previsto un premio speciale di L. 500.000.000, da attribuire al possessore del biglietto che nel riquadro destinato all'area del gioco rinvenga il «jolly» rappresentante il Re di denari.

Il premio di L. 2.000 viene corrisposto, semprechè l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª e 3ª categoria e del jolly va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dagli enti concessionari della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 4ª, 5ª, 6ª e 7ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 6

96A0890

DECRETO 22 gennaio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sardegna n. 7782 del 16 novembre 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Tempio Pausania;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero proclamato dal Co.N.D.A.Fi. il giorno 10 novembre 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 10 NOVEMBRE 1995

Regione Sardegna:

conservatoria dei registri immobiliari di Tempio Pausania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A0891

DECRETO 2 febbraio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 16528 del 19 dicembre 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 dicembre 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 DICEMBRE 1995

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A0892

DECRETO 6 febbraio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Basilicata, il Lazio, la Toscana ed il Piemonte hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari in data 13 dicembre 1995 per l'adesione del personale allo sciopero indetto su scala nazionale dalle organizzazioni sindacali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato come segue:

In data 13 dicembre 1995:

uffici I.V.A. di: Roma 1 e Roma 2;

uffici del registro di: Roma atti pubblici, Albano Laziale, Anzio, Civitavecchia, Frascati, Palestrina, Tivoli, Velletri, Montepulciano, Venosa;

uffici imposte dirette di: Frascati, Palestrina, Domodossola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A0946

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio italiano oleifici sociali - C.I.O.S. Soc. coop. a r.l.», in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 novembre 1995, e successivi accertamenti, effettuati nei confronti della società cooperativa «Consorzio italiano oleifici sociali - C.I.O.S. Soc. coop. a r.l.», con sede in Bitonto (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visto anche il parere *pro-veritate* reso al riguardo dal prof. avv. Renzo Costi a tenore del quale — pur essendo la cooperativa ammessa alla procedura di amministrazione controllata — non sussistono motivi ostativi al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Ritenuto, per vari motivi di opportunità, di dover prescindere dai vincoli di appartenenza territoriale dei commissari liquidatori;

Ritenuto, altresì, opportuno includere nella terna dei commissari una persona di fiducia della Direzione generale della cooperazione;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio italiano oleifici sociali - C.I.O.S. Soc. coop. a r.l.», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito notaio dott. Massimo Ersoch in data 30 ottobre 1971 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Pietro D'Ardes, nato a Roma il 9 maggio 1964, residente in via del Conventino, 92/a, Mentana (Roma);

dott. proc. Pietro Morrone, nato a Roma l'11 ottobre 1961, residente in via Domenico Chelini n. 9;

dott. Sergio Minelli, nato a Roma il 14 dicembre 1939, ivi residente in via Egidio Albornoz n. 7, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A0935

DECRETO 29 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa italiana librai - Cooperativa a responsabilità limitata (C.I.L. - Coop. a r.l.)», in Coriano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 novembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa italiana librai - Cooperativa a responsabilità limitata (C.I.L. - Coop. a r.l.)», con sede in Coriano (Forlì), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa italiana librai - Cooperativa a responsabilità limitata (C.I.L. - Coop. a r.l.)», con sede in Coriano (Forlì), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Enrico Franciosi in data 13 maggio 1988, rep. n. 34620, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Franco Cezza, nato a Maglie l'8 dicembre 1936 ed ivi residente in via G. De Ferraris n. 15, con studio in Bologna, via Arienti n. 33 ed in Maglie (Lecce), Residence 80, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A0936

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 1996.

Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus).

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art.71, comma 1, lettera *c)*];

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva n. 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la direttiva del Consiglio del 24 giugno 1980, n. 80/665/CEE, concernente le misure contro il marciume anulare della patata;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, concernente la lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (Corynebacterium sepedonicum);

Vista la direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata;

Considerata la necessità di conformarsi alla direttiva n. 93/85/CEE sopraindicata che prevede la lotta contro il Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al., ssp. sepedonicus (Spieck Kotth.) Davis et al. (precedente denominazione: Corynebacterium sepedonicum), agente causale della malattia batterica denominata «marciume anulare della patata»;

Considerato il rischio esistente per la coltivazione della patata, se non si attuano interventi efficaci contro il marciume anulare della patata, per evitare la sua introduzione e diffusione, per localizzarlo e, qualora venisse individuato, per prevenirne la disseminazione e combatterlo ai fini della sua eradicazione;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, agente del marciume anulare della patata è obbligatoria e consiste nella attuazione di interventi in territorio italiano atti a:

a) localizzarlo e determinarne la distruzione;

b) prevenire la comparsa e la disseminazione;

c) qualora venga individuato, prevenirne la disseminazione e combatterlo ai fini della sua eradicazione.

Art. 2.

I servizi fitosanitari regionali provvedono ad effettuare indagini sistematiche riguardo all'organismo nocivo su tuberi e, se del caso, su piante di patata (Solanum tuberosum L.) per confermare l'assenza di detto organismo.

Per queste indagini, vanno prelevati campioni di tuberi-seme e di tuberi di patata destinati ad altri usi, preferibilmente da partite immagazzinate, sottoponendoli a prove di laboratorio utilizzando il metodo di cui all'allegato I per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo. Se del caso, si può inoltre effettuare su altri campioni un'ispezione visiva.

Nel caso di piante, queste indagini devono essere effettuate con i metodi idonei ed i campioni sottoposti alle opportune prove ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede a definire le modalità di campionamento in base a fondati principi scientifici e statistici ed ai dati biologici relativi all'organismo nocivo, tenendo altresì conto dei sistemi regionali di produzione della patata.

Il numero dei campionamenti effettuati ed i risultati di dette indagini devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro la fine di ogni anno solare.

Art. 3.

Ogni qualvolta nel territorio di una regione si sospetti o venga confermata la presenza dell'organismo nocivo nelle piante e nei tuberi-seme o nei tuberi raccolti, immagazzinati o commercializzati, il servizio fitosanitario regionale deve immediatamente segnalare il caso al servizio fitosanitario centrale.

Art. 4.

Qualora abbia luogo una manifestazione sospetta, il servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede ad effettuare prove di laboratorio ufficiali utilizzando il metodo di cui all'allegato I e secondo quanto disposto nell'allegato II, punto 1, al fine di confermare o smentire la manifestazione sospetta; nel primo caso si applicano le disposizioni dell'allegato II, punto 2.

Per i casi sospetti di cui al primo comma, nei quali siano stati individuati sintomi diagnostici visivi della malattia, oppure, sia risultata positiva una prova di immunofluorescenza quale specificata nell'allegato I, o un'altra prova idonea, i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in attesa dei risultati delle analisi:

vietano il movimento di tutte le partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che non avvenga sotto il controllo dei servizi regionali stessi e purché sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione dell'organismo nocivo;

attuano interventi opportuni per risalire all'origine della manifestazione sospetta;

introducono altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, onde scongiurare la disseminazione dell'organismo nocivo. Tali provvedimenti possono comprendere in particolare il controllo ufficiale del trasporto di tutti gli altri tuberi o piante entro o da qualsiasi impianto associato alla manifestazione sospetta.

Art. 5.

Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale, utilizzando il metodo di cui all'allegato I, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione di tuberi, piante o parti di piante, i servizi fitosanitari regionali sulla base di fondati principi scientifici, dei dati biologici relativi all'organismo nocivo e dei sistemi particolari di produzione, lavorazione e commercializzazione regionali:

dichiarano contaminati i tuberi o le piante, una spedizione e/o una partita, i macchinari, i veicoli, i battelli, il magazzino, o relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, da cui è stato prelevato il campione e, se del caso, il luogo o i luoghi di produzione e l'appezzamento o gli appezzamenti dove sono stati raccolti i tuberi o le piante;

determinano, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato III, punto 1, l'entità della contaminazione probabile avvenuta tramite contatto prima o dopo la raccolta o attraverso un nesso tra il ciclo produttivo e la contaminazione dichiarata;

delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al secondo comma, alla determinazione dell'entità della contaminazione probabile di cui al terzo comma e alla potenziale disseminazione dell'organismo nocivo, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato III, punto 2.

Art. 6.

I servizi fitosanitari regionali prescrivono che, se dei tuberi o delle piante sono stati dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, secondo e terzo comma, le prove di cui all'art. 4, primo comma, vanno fatte su scorte di patate che hanno una relazione clonale con quelle contaminate.

Le prove sono eseguite sul numero di tuberi o piante necessario per stabilire l'origine probabile dell'infezione e l'entità della contaminazione probabile, preferibilmente secondo il grado di rischio.

Una volta effettuate le prove si procede, se del caso, a una nuova dichiarazione di contaminazione, alla determinazione dell'entità della contaminazione probabile ed alla delimitazione di una zona, ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

I servizi fitosanitari regionali vietano la messa a dimora di tuberi o piante:

dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, e dispongono che essi, sotto il loro controllo siano distrutti o siano altrimenti eliminati, nel quadro di interventi sotto controllo ufficiale, secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 1, sempre che sia stata accertata l'inesistenza di rischi identificabili di disseminazione dell'organismo nocivo.

ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma e, restando salvi i risultati delle prove, di cui all'art. 6, per le scorte di piante in relazione clonale, provvedono affinché, sotto il loro controllo, detti tuberi o piante siano destinati ad un'utilizzazione idonea o vengano eliminati secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 2, in condizioni tali da escludere qualsiasi rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo.

I servizi fitosanitari regionali prescrivono che i macchinari, i veicoli, i battelli, il magazzino, o relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali d'imballaggio, dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, siano distrutti, ovvero puliti e disinfettati secondo metodi adeguati di cui all'allegato IV, punto 3. Dopo la disinfezione, gli oggetti suindicati non sono più considerati contaminati.

Fatte salve le misure messe in atto a norma del primo e secondo comma del presente articolo, i servizi fitosanitari regionali prescrivono una serie di interventi, quali sono specificati nell'allegato IV, punto 4, da attuare nella zona delimitata ai sensi dell'art. 5, primo e quarto comma.

Art. 8.

I servizi fitosanitari regionali dispongono che i tuberi-seme di patata debbano essere conformi ai requisiti della direttiva 77/93/CEE e derivare direttamente da materiali ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato nel quale sono risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o eseguite sotto controllo ufficiale, utilizzando il metodo di cui all'allegato I.

Dette prove sono eseguite:

sulle piante del materiale clonale di partenza, qualora la contaminazione colpisca una produzione di tuberi-seme di patata;

sulle piante del materiale clonale di partenza o su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o degli stadi anteriori, negli altri casi.

Art. 9.

È vietata la detenzione e la manipolazione dell'organismo nocivo.

Art. 10.

Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, il servizio fitosanitario centrale può autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 9 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, purché tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino un rischio di disseminazione dello stesso.

Art. 11.

Il servizio fitosanitario centrale può adottare, qualora risultino necessarie, disposizioni supplementari o più rigorose per combattere l'organismo nocivo e per prevenirne la disseminazione, sempre che siano conformi alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE.

Le disposizioni addizionali previste al primo comma possono comprendere la prescrizione che siano messi a dimora solo tuberi-seme di patate ufficialmente certificati o ufficialmente controllati per l'osservanza delle pertinenti norme fitosanitarie. Ciò si applica in particolare qualora gli agricoltori siano autorizzati ad usare, nella loro azienda, tuberi-seme di patate ottenute dal loro proprio raccolto e quando siano messi a dimora tuberi-seme di produzione propria.

Art. 12.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni, di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Art. 13.

Il decreto 5 novembre 1982 citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO I

METODO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA DIAGNOSI DEL BATTERIO DEL MARCIUME ANULARE DELLA PATATA, CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. IN SERIE DI TUBERI DI PATATA

1. Rimozione del cono ombelicale

1.1. Lavare 200 tuberi in acqua corrente e rimuovere l'epidermide dal cono ombelicale di ogni tubero usando un bisturi regolarmente disinfettato o un pelapatate; la disinfezione deve essere effettuata immergendo il pelapatate in una soluzione di etanolo al 70 % ed esponendolo alla fiamma.

1.2. Rimuovere accuratamente nuclei di tessuto dal cono ombelicale con un bisturi o un pelapatate. Ridurre al minimo il tessuto non vascolare in eccedenza. Una volta rimossi, i coni ombelicali devono essere trattati entro 24 ore (paragrafo 3), ovvero conservati a − 20 °C per non più di due settimane.

2. Indagine visiva volta ad accertare sintomi di marciume anulare

Dopo aver rimosso il cono ombelicale, tagliare trasversalmente ogni tubero e verificare la presenza di eventuali sintomi di marciume anulare.

Spremere i tuberi e osservare i tessuti macerati che fuoriescono dal tessuto vascolare:

I primi sintomi sono una leggera trasparenza o semitrasparenza del tessuto senza rammollimento attorno al sistema vascolare, soprattutto in prossimità del cono ombelicale. L'anello vascolare sul cono ombelicale può presentare un colore leggermente più scuro del normale. Il primo sintomo facilmente riscontrabile è rappresentato da una colorazione giallastra dell'anello vascolare e da masserelle di consistenza cascosa che fuoriescono da vasi del tubero se quest'ultimo è spremuto leggermente. Tale essudazione contiene milioni di batteri. In questa fase il tessuto vascolare può assumere un colore bruno. Inizialmente questi sintomi possono interessare solo una parte dell'anello, non necessariamente vicino alla parte apicale, ed in seguito estendersi gradualmente all'intero anello. Con il progredire dell'infezione si verifica la distruzione del tessuto vascolare: la corteccia esterna può separarsi da quella interna. In fase di contaminazione avanzata compaiono screpolature sulla superficie del tubero che, ai bordi, sono spesso bruno-rossicce. In seguito, un'invasione fungina o batterica può mascherare i sintomi rendendo difficile, se non impossibile, la distinzione tra i sintomi di uno stadio avanzato del marciume anulare e quelli di altre cancrene della patata.

3. Preparazione di campioni per colorazione di Gram, colorazione di immunofluorescenza (IF) e prove su melanzane

3.1. Omogeneizzare il cono ombelicale fino a completa macerazione in un diluente di nota atossicità per il *Corynebacterium sepedonicum, ad esempio tampone fosfato isotonico* (PBS) 0,05 M a pH 7,0 ad una temperatura inferiore a 30 °C; si consiglia di aggiungere un deflocculante atossico e può essere altresì necessario un antischiumogeno atossico (appendici 1 e 2). È da evitare un'eccessiva macerazione.

3.2. Estrarre i batteri dall'omogeneizzato con uno dei metodi seguenti [1]:

A. a) Centrifugare per 10 minuti senza superare i 180 g.

b) Centrifugare il sopranatante per 10 minuti a non meno di 4 000 g. Lasciar decantare e scartare il sopranatante.

B. a) Lasciar riposare il macerato per 30 minuti affinché i frammenti di tessuto si depositino. *Lasciar decantare il sopranatante senza disturbare il sedimento.*

b) Filtrare il sopranatante mediante carta filtrante (Whatman n. 1) posta in un filtro di vetro sinterizzato (n. 2 = 40 − 100 µm) utilizzando una pompa a vuoto. Raccogliere il filtrato in un tubo da centrifuga. Lavare il filtro con un PBS sterile fino ad un volume massimo di filtrato pari a 35 ml.

c) Centrifugare il filtrato per 20 minuti a non meno di 4 000 g.

3.3. *Sospendere il precipitato in un tampone fosfato sterile* 0,01 M a pH 7,2 (appendice 2) per ottenere un volume totale pari a circa 1 ml. Dividere in due parti uguali e conservarne una di riferimento mediante congelamento a − 20 °C [2] o liofilizzazione. Dividere a metà l'altra parte, utilizzando una parte per la prova di immunofluorescenza e di colorazione Gram e l'altra per le prove sulle melanzane.

---

[1] Un metodo alternativo di estrazione è fornito da Dinesen, 1984.

[2] È provato (Janse e Van Vaerenberg, 1987) che il congelamento più ridurre la vitalità del batterio Corynebacterium sepedonicum. Si più ovviare al problema sospendendo il precipitato in una soluzione di glicerolo al 10 %.

3.4. È necessario che i controlli di C. *sepedonicum* che hanno dato esito positivo e i campioni siano trattati separatamente per evitare la contaminazione. Ciò è valido per i vetrini di immunofluorescenza e per le prove sulle melanzane.

4. Colorazione di Gram

4.1. Preparare colorazioni di Gram per tutte le diluizioni di precipitato (5.2.1) e per ogni tubero tagliato (2) che presenti trasparenze, marciume o altri sintomi sospetti. I campioni devono essere prelevati dal bordo di tessuti infetti.

4.2. Preparare colorazioni di Gram per colture note di C. *sepedonicum* e, se possibile, per tessuti contaminati naturalmente (5.1).

4.3. Individuare i campioni che contengono cellule corineformi Gram positive tipiche. In genere le cellule di C. *sepedonicum* misurano 0,8-1,2 µm di lunghezza e 0,4-0,6 µm di larghezza.

Un procedimento di colorazione adeguato è descritto nell'appendice 3.

I preparati basati su contaminazioni naturali o su colture isolate recenti mostrano spesso una predominanza di bastoncelli coccoidi che di solito sono leggermente più piccoli delle cellule di coltura in agar più vecchie. Nella maggior parte dei terreni di coltura le cellule di C. *sepedonicum* sono bastoncelli pleomorfi corineformi e possono presentare reazioni Gram variabili. Le cellule sono singole e si presentano a coppie con caratteristici «gomiti» tipici di divisione angolata e, occasionalmente, in gruppi irregolari, spesso definiti «cellule a palizzata» o «lettere cinesi».

5. Descrizione schematica delle prove IF

5.1. Utilizzare un antisiero con un ceppo noto di C. *sepedonicum* ATCC 33113 (NCPPB 2137), O NCPPB 2140, la cui concentrazione IF dovrebbe essere superiore a 1:600. Includere un controllo PBS nel vetrino di prova al fine di verificare se il coniugato costituito da immunoglobulina anti-coniglio e isotiocianato di fluoresceina (FITC) si combini in modo non specifico con le cellule batteriche. Il *Corynebacterium sepedonicum* (ATCC 33113 (NCPPB 2137), NCPPB 2140) dovrebbe essere utilizzato come controllo con antigene omologo in un vetrino separato. Nei casi in cui sia possibile si dovrebbe utilizzare tessuto contaminato naturalmente (conservato mediante liofilizzazione o congelamento a − 20 °C) come controllo analogo nello stesso vetrino (figura 2).

5.2. *Procedimento*

5.2.1. Preparare tre diluizioni seriate 1 : 10 (10^1, 10^2, 10^3) del precipitato finale in acqua distillata (figura 1).

5.2.2. Trasferire con una pipetta un volume standard di ogni diluizione di precipitato sufficiente a coprire il pozzetto del vetrino (circa 25 µl), o un volume di sospensione di C. *sepedonicum* (circa 10^6 cellule/ml) sufficiente per i pozzetti di un vetrino multiplo, come illustrato nella figura 1.

Figura 1

Campione e vetrino di controllo PBS

Figura 2

Vetrino di controllo positivo

Diluizione antisiero

5.2.3. Far seccare ad aria a 37 °C circa e procedere al fissaggi con una soluzione di etanolo al 95 % o mediante esposizione alla fiamma.

5.2.4. Coprire i vetrini con l'antisiero di C. *sepedonicum* alle diluizioni raccomandate, ossia PBS 0,01 M a pH 7,2 (appendice 2), come illustrato in figura 1. (Utilizzare il PBS per il controllo FITC.) La diluizione di lavoro dell'antisiero dovrebbe essere circa la metà della concentrazione IF. Qualora si debbano prevedere altre diluizione di antisiero, è necessario approntare un vetrino separato per ogni diluizione.

5.2.5. Procedere all'incubazione in una camera umida a temperatura ambiente per 30 minuti.

5.2.6. *Sciacquare accuratamente con un PBS 0,01 M, a pH 7,2. Lavare per 5 minuti con tre cambi di* PBS 0,01 M, a pH 7,2.

5.2.7. Eliminare accuratamente l'umidità in eccesso.

5.2.8. Coprire ogni vetrino con un coniugato di FITC alla stessa diluizione utilizzato per determinare la concentrazione e procedere all'incubazione in una camera umida mantenuta al buio a temperatura ambiente per 30 minuti.

5.2.9. Sciacquare e lavare come sopra indicato.

5.2.10. Applicare 5-10 µl circa di tampone fosfato glicerinico 0,1 M a pH 7,6 (o con un mezzo di contrasto analogo che abbia un pH non inferiore a 7,6) su ogni vetrino e chiudere con il coprioggetti (appendice 2).

5.2.11. Esaminare con un microscopio predisposto per la luce epifluorescente e dotato di filtri idonei per il coniugato FITC. L'ingrandimento richiesto è dell'ordine di 400-1 000. Esaminare il controllo ripetuto per i vetrini *su 2 diametri ad angolo retto e attorno* al *perimetro dei vetrini*.

Individuare le cellule fluorescenti nei controlli positivi e determinarne la concentrazione. Verificare la presenza di cellule fluorescenti nel vetrino del controllo FITC/PBS e, qualora non ve ne siano, passare al vetrino di prova. Determinare almeno in 10 campi di microscopio il numero medio di cellule fluorescenti a morfologia tipica esistenti in ogni campo e calcolare il numero di cellule per ml di precipitato non diluito (appendice 4).

La prova di immunofluorescenza presenta alcuni inconvenienti.

— Nei precipitati di patata è possibile che si manifesti la presenza di una popolazione di fondo di cellule fluorescenti con morfologia atipica e di batteri saprofiti a reazione incrociata simili per dimensioni e morfologia al *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*. Considerare soltanto le cellule fluorescenti aventi dimensioni e morfologia tipiche.

  Vista la possibilità di reazioni incrociate, i campioni che hanno dato un esito positivo alla prova di immunofluorescenza dovrebbero essere sottoposti ad un'ulteriore prova utilizzando un altro antisiero.

— Il limite tecnico di rivelazione di questo metodo si attesta tra 10^3 e 10^4, cellule per ml di precipitato non diluito, I campioni con conteggi di cellule IF tipiche al limite di rivelazione risultano in genere negativi per il C. *m.* ssp. *sepedonicus*, ma posono essere utilizzati per le prove sulle melanzane.

Ogni campione che non presenta cellule fluorescenti morfologicamente tipiche costituisce una prova di immunofluorescenza negativa. I campioni si considerano *non contaminati* da *Clavibacter michiganensi* ssp. *sepedonicus*.

La prova sulle melanzane non è richiesta.

Ogni campione che presenta cellule fluorescenti morfologicamente tipiche costituisce una prova di immunofluorescenza positiva.

I campioni che hanno dato esito positivo alla prova di immunofluorescenza effettuata con entrambi gli antisieri sono considerati *potenzialmente contaminati* dai *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*.

La prova sulle melanzane è richiesta per tutti i campioni potenzialmente contaminati.

6. **Prova sulle melanzane**

Per i dettagli relativi alla coltura si veda l'appendice 5.

6.1. Distribuire il precipitato di cui al precedente paragrafo 3.3 tra almeno 25 melanzane allo stadio fogliare (appendice 5), utilizzando uno dei metodi seguenti (6.2, 6.3 o 6.4).

6.2. *Inoculazione per incisione I*

6.2.1. Mantenere ogni vaso in posizione orizzontale mediante un supporto (per un vaso di 10 cm si può utilizzare un blocchetto di polistirolo espanso con un incavo avente le seguenti dimensioni: 5 cm di profondità, 10 cm di larghezza e 15 cm di lunghezza [figura 3]). Fissare una striscia di lamina di alluminio sterile tra lo stelo e il blocchetto in ogni campione da esaminare. La pianta può essere tenuta ferma mediante un nastro di gomma attórno al blocchetto.

6.2.2. Usando un bisturi praticare tra i cotiledoni e la prima foglia un taglio longitudinale o leggermente diagonale della lunghezza di 0,5-1,0 cm e di profondità pari a circa tre quarti del diametro dello stelo.

6.2.3. Tenere l'incisione aperta con la punta del bisturi e spennellare l'interno con l'inoculo mediante un idoneo pennellino impregnato di precipitato. Distribuire il precipitato rimanente tra le melanzane.

6.2.4. Sigillare il taglio con vaselina sterile utilizzando una siringa da 2 ml.

Figura 3

6.3. *Inoculazione per incisione II*

6.3.1. Tenendo la pianta con due dita, versare mediante una pipetta una goccia (5-10 μl circa) del precipitato sospeso sullo stelo tra cotiledoni e la prima foglia.

6.3.2. Usando un bisturi sterile, praticare un'incisione diagonale (con un angolo di 5° circa) lunga 1,0 cm e di profondità pari a cira $^2/_3$ dello spessore dello stelo. Il taglio deve iniziare al disotto della goccia di precipitato.

6.3.3. Sigillare il taglio con vaselina sterile mediante siringa.

6.4. *Inoculazione mediante siringa*

6.4.1. Al fine di ridurne il turgore, le melanzane non devono essere lavate il giorno precedente all'inoculazione.

6.4.2. Inoculare gli steli di melanzana immediatamente sopra i cotiledoni usando una siringa con ago ipodermico (non inferiore a 23G). Distribuire il precipitato tra le melanzane.

6.5. Inoculare in 25 piante una coltura nota di *C. sepedonicum* e, se possibile, tessuto di tuberi naturalmente contaminati (5.1) con lo stesso metodo di inoculazione (6.2, 6.3 o 6.4).

6.6. Inoculare un PBS sterile 0,05 M in 25 piante con lo stesso metodo di inoculazione (6.2, 6.3 o 6.4).

6.7 Mantenere le piante in incubazione in condizioni adeguate (appendice 5) per 40 giorni. Esaminarle periodicamente per vedere se appaiono sintomi ogni otto giorni. Contare il numero di piante che manifestano sintomi di contaminazione. Nelle melanzane il *C. sepedonicum* provoca avvizzimento delle foglie, che può iniziare sotto forma di flaccidità lungo il bordo o fra le nervature. Il tessuto avvizzito può apparire inizialmente verde scuro o chiazzato, ma si schiarisce prima di divenire necrotico. La zona avvizzita fra le nervature ha spesso un aspetto viscido e impregnato d'acqua. Il tessuto necrotico ha sovente un bordo giallo vivo. Le piante non sono necessariamente morte; quanto più lungo è il periodo che precede la manifestazione dei sintomi, tanto maggiore è la possibilità di sopravvivenza. Le piante possono superare l'infezione. Le piante di melanzane giovani predisposte sono molto più sensibili alle basse popolazioni di *C. sepedonicum* rispetto alle piante più vecchie; è pertanto necessario utilizzare piante che abbiano raggiunto o stiano per raggiungere lo stadio fogliare 3.

L'avvizzimento può anche essere provocato da popolazioni di altri batteri o funghi presenti nel precipitato di tessuto di tubero, fra i quali si annoverano *l'Erwinia carotovora*, sottospecie *carotovora* e *l'E. carotovora*, sottospecie *atroseptica*, la *Phoma exiqua*, varieta *foveata*, nonché ampie popolazioni di batteri saprofiti. Tale avvizzimento può essere distinto da quello provocato dal *C. sepedonicum* in quanto intere foglie o intere piante avvizziscono rapidamente.

6.8. Preparare una colorazione di Gram (4) per tutte le serie di melanzane che manifestano sintomi di contaminazione, utilizzando sezioni di tessuto di foglie avvizzite e di tessuto dello stelo delle piante e isolarle su un adeguato terreno nutritivo (7). Disinfettare la superficie delle foglie e degli steli di melanzana strofinandole con etanolo al 70 %.

6.9. In talune circostanze, in particolare quando le condizioni di crescita non sono ottimali, è possibile che la contaminazione da *C. sepedonicum* rimanga latente fra le melanzane anche dopo il periodo d'incubazione di 40 giorni. Tali contaminazioni possono provocare un arresto della crescita e mancanza di vigore nelle piante assoggettate all'inoculazione. Se la prova di IF è considerata positiva, può essere ritenuto necessario eseguire altre prove. A tal fine è essenziale confrontare i tassi di crescita di tutte le piante di melanzane sottoposte alla prova con i PBS sterili 0,05 M come controllo negativo e sorvegliare le condizioni ambientali della serra.

Per le ulteriori prove si raccomanda di:

6.9.1. Recidere lo stelo sopra al punto in cui è stata effettuata l'inoculazione e asportare le foglie.

6.9.2. Macerare gli steli in un PBS 0,05 M a pH 7,0, come indicato ai punti 3.1 e 3.2.

6.9.3. Usare metà del precipitato per effettuare una colorazione di Gram (4) e una prova di immunofluorescenza.

6.9.4. Usare l'altra metà del precipitato per effettuare un'ulteriore prova sulle melanzane se la colorazione di Gram e/o la prova di immunofluorescenza sono positive. Usare una coltura di *C. sepedonicum* nota e PBS sterili 0,05 M come controllo negativo. Se nella prova successiva non si osservano sintomi, il campione deve essere considerato negativo.

7. Isolamento del C. sepedonicum

La diagnosi può essere confermata solo se il *C. sepedonicum* è isolato e individuato come tale (8). Benché il *C. sepedonicum* sia un organismo esigente, esso può essere isolato dal tessuto sintomatico. Tale contaminazione può tuttavia essere superata in presenza di batteri saprofiti a crescita rapida e pertanto non è raccomandato l'isolamento direttamente dal precipitato di tessuto di tubero (3.3). Le melanzane costituiscono un ottimo terreno di arricchimento selettivo per la crescita del *C. sepedonicum* e rappresentano inoltre un eccellente ospite per una prova di conferma.

L'isolamento deve essere effettuato su tutti i tuberi e le melanzane sintomatici (4, 6). La macerazione degli steli delle melanzane deve essere effettuata, se del caso, come indicato ai punti 3 e 6.9.

7.1. Applicare la sospensione su uno dei seguenti terreni di coltura (le formule figurano nell'appendice 6):

agar nutritivo con destrosio (solo per subcolture);

agar con lievito peptone glucosio;

agar nutritivo con lievito destrosio;

yeast extract mineral salts agar.

Mantenere in incubazione a 21 °C per un masimo di 20 giorni.

Il C. *sepedonicum* cresce lentamente, producendo di solito colonie puntiformi a cupola, di color bianco panna entro 10 giorni.

Riapplicare per ottenere la purezza.

I tassi di crescita sono migliori con le subcolture. Le colonie tipiche sono di color bianco panna o avorio, di forma arrotondata a cupola convessa, liscia, in rilievo, di consistenza viscoso-fluida con bordi continui e un diametro di 1-3 mm.

Individuazione

Molti batteri corineformi Gram-positivi, le cui colonie presentano caratteristiche analoghe a quelle del C. *sepedonicum* possono essere isolati su patate e melanzane sane o infette. In questo contesto il C. *sepedonicum* deve essere individuato con le seguenti prove:

prova di immunofluorescenza (5.1);

prova sulle melanzane;

prove nutrizionali e fisiologiche (appendice 7):

— prova di ossidazione/fermentazione (O/F),

— prova dell'ossidasi,

— crescita a 37 °C,

— produzione di ureasi,

— idrolisi dell'esculina,

— idrolisi dell'amido,

— tolleranza ad una soluzione di cloruro di sodio al 7 %;

— prova dell'indolo,

— prova della catalasi,

— produzione di H_2S,

— utilizzazione del citrato,

— idrolisi della gelatina,

— acidi derivati dal glicerolo, dal lattosio, dal ramnosio e dalla salicina,

— colorazione di Gram.

Tutte le prove devono comprendere un campione di controllo noto di C. *sepedonicum*. Le prove nutrizionali e fisiologiche dovrebbero essere effettuate inoculando sostanze ricavate dalle subcolture su agar nutritivo con destrosio.

Per la prova di immunofluorescenza le popolazioni di cellule dovrebbero essere utilizzate con una densità di 10^6 cellule/ml. Il titolo di immunofluorescenza dovrebbe essere analogo a quello della coltura nota di C. *sepedonicum*.

Per la prova sulle melanzane le popolazioni di cellule dovrebbero avere una densità di circa 10^7 cellule/ml. Le prove sulle melanzane dovrebbero essere effettuate utilizzando dieci piante per ciascuno degli organismi della prova, usando nuovamente controlli di coltura di C. *sepedonicum* e di acqua sterile; nel caso di colture pure il tipico avvizzimento dovrebbe manifestarsi entro venti giorni, ma le piante che non mostrano sintomi dopo questo periodo dovrebbero essere mantenute in incubazione per un totale di trenta giorni a temperature che permettano la crescita delle melanzane, ma che non siano superiori a 30 °C (appendice 5). Se, trascorsi trenta giorni, non si manifestano sintomi di infezione, non è possibile confermare che la coltura sia una forma patogena di *Corynebacterium sepedonicum*.

Prova	*C. sepedonicum*
O/F	Inerte o debolmente ossidativo
Ossidasi	-
Catalasi	+
Riduzione del nitrato	-
Attività dell'ureasi	-
Produzione di H_2S	-
Produzione di indolo	-
Utilizzazione del citrato	-
Idrolisi dell'amido	- o debole
Crescita a 37 °C	-
Crescita in una soluzione di NaCl al 7 %	-
Idrolisi della gelatina	-
Idrolisi dell'esculina	+
Acidi derivati da:	
— glicerolo	-
— lattosio	- o debole
ramnosio	-
salicina	-

Appendice 1

FORMULA DEL FLUIDO DI MACERAZIONE RACCOMANDATO DA LELLIOTT E SELLAR, 1976

Antischiuma al silicone (Hopkins & Williams Ltd, Cat No 9964 - 25, Chadwell Heath, Essex, Inghilterra)	10 ml
Scaglie antiemulsionanti (ICI Ltd)	0,5 g
Pirofosfato tetrasodico	1 g
Tampone fosfato isotonico 0,05 M a pH 7,0 (appendice 2)	1 litro

---

Appendice 2

TAMPONI

Tampone fosfato isotonico 0,05 M a pH 7,0

Questo tampone può essere usato per la macerazione del tessuto dei tuberi (2.1)

Na_2HPO_4	4,26 g
KH_2PO_4	2,72 g
NaCl	8,0 g
Acqua distillata	1 litro

Tampone fosfato isotonico 0,01 M a pH 7,2

Questo tampone è utilizzato per diluire antisieri e per lavare i vetrini utilizzati per l'IF

$Na_2HPO_4 : 12H_2O$	2,7 g
$NaH_2PO_4 : 2H_2O$	0,4 g
NaCl	8,0 g
Acqua distillata	1 litro

Tampone fosfato aggiunto di glicerina 0,1 M a pH 7,6

Questo tampone è utilizzato come mezzo di contrasto per aumentare la fluorescenza delle prova di IF

$Na_2HPO_4 : 12H_2O$	3,2 g
$NaH_2PO_4 : 2H_2O$	0,15 g
Glicerina	50 ml
Acqua distillata	100 ml

Appendice 3

PROCEDURA PER LA COLORAZIONE DI GRAM (MODIFICA DI HUCKER) (DOETSCH, 1981)

Soluzione di cristavioletto

Sciogliere 2 g di cristalvioletto in 20 ml di etanolo al 95 %.

Sciogliere 0,8 g di ossalato di ammonio in 80 ml di acqua distillata.

Mescolare le due soluzioni.

Soluzioni di Lugol

Iodio	1 g
Ioduro di potassio	2 g
Acqua distillata	300 ml

Polverizzare insieme gli elementi solidi in un mortaio con il pestello. Aggiungere all'acqua e mescolare per disciogliere in un recipiente chiuso.

Soluzione per colorazione alla safranina

Soluzione di riserva:

Safranina O	2,5 mg
Etanolo al 95 %	100 ml

Mescolare e mettere da parte.

Diluire in una proporzione 1:10 per ottenere una soluzione adeguata.

Procedimento di colorazione

1. Preparare gli strisci, seccare ad aria e fissare mediante calore.
2. Bagnare il vetrino con la soluzione al cristalvioletto per un minuto.
3. Lavare rapidamente con acqua corrente.
4. Bagnare con soluzione di Lugol per un minuto.
5. Lavare con acqua corrente e asciugare tamponando.
6. Decolorare con etanolo al 95 %, aggiungendolo goccia a goccia finché non si verifica più alcuna decolorazione, oppure immergendovi lo striscio e scuotendo con cautela per 30 secondi.
7. Lavare in acqua corrente e asciugare tamponando.
8. Bagnare con la soluzione di safranina per 10 secondi.
9. Lavare con acqua corrente e asciugare tamponando.

I batteri Gram-positivi si colorano di blu-violetto, i batteri Gram-negativi di rosa-rosso.

Appendice 4

DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE DI CELLULE POSITIVE ALL'IMMUNOFLUORESCENZA

Superficie del pozzetto del vetrino per immunofluorescenza

$$= \frac{\pi D^2}{4} \quad (1)$$

in cui D = diametro del pozzetto.

Superficie del campo dell'obiettivo

$$= \frac{\pi d^2}{4} \quad (2)$$

in cui d = diametro dell'obiettivo.

Calcolare d misurando direttamente o mediante le seguenti formule:

$$s = \frac{\pi i^2}{G^2 K^2 \times 4} \quad (3)$$

dove i = coefficiente di campo (dipende dal tipo di oculare e varia da 8 a 24),
K = coefficiente del microscopio (1 o 1,25),
G = ingrandimento dell'obiettivo (100 volte, 40 volte, ecc.).

$$\text{Da (2) } d = \sqrt{\frac{4s}{\pi}}$$

$$\text{Da (3) } d = \sqrt{\frac{4 \times \frac{\pi i^2}{G^2 K^2 \times 4}}{\pi}} = \frac{i}{GK} \quad (4)$$

Conteggiare il numero di cellule IF tipiche per campo (c).

Calcolare il numero di cellule IF tipiche per pozzetto (C).

$$C = c \frac{S}{s}$$

Calcolare il numero di cellule IF tipiche per ml di precipitato (N)

$$N = C \times \frac{1\,000}{y} \times F$$

in cui y = volume del precipitato sul pozzetto

in cui F = fattore di diluizione del precipitato.

Appendice 5

COLTURA SU MELANZANE

Seminare i semi di melanzana (*Solanum melongena,* varietà Black Beauty) in terra da semina pastorizzata. Trapiantare le piantine con cotiledoni completamente sviluppati (10-14 giorni) in terra da piantare in vaso pastorizzata.

Usare le melanzane ad uno stadio fogliare 3, quando due e non più di tre foglie si sono completamente aperte.

Le melanzane dovrebbero essere coltivate in una serra nelle seguenti condizioni ambientali:

luce:	14 ore o lunghezza naturale del giorno se maggiore;	
temperatura:	diurna:	21-24 °C;
	notturna:	15 °C.

NB: Il *C. sepedonicum* non si svilupperà a temperature > 30 °C. Se le temperature notturne non scendono a 15 °C, può verificarsi una degradazione del marcatore fluorescente.

Danni alle radici causati da larve di sciaride possono essere evitati applicando un insetticida appropriato.

Le melanzane Black Beauty possono essere ottenute presso:

1. AB Hammenhögs Frö
   270 50 Hammenhög
   Svezia
2. HURST Seeds Ltd
   Avenue Road
   Witham
   Essex CM8 2DX
   Inghilterra
3. ASGRO Italia S.p.A
   Corso Lodi, 23
   Milano
4. KUPPER
   Mitteldeutsche Samen GmbH
   Hessenring 22
   D-37269 Esdchwege

Appendice 6

TERRENI DI COLTURA PER LA CRESCITA E L'ISOLAMENTO DEL C. SEPEDONICUM

Agar nutriente (NA)

Agar nutriente difco bacto in acqua distillata nella concentrazione fornita dal produttore. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Agar nutriente al destrosio (NDA)

Agar nutriente difcto bacto contenente l'1 % di D(+)glucosio (monoidrato). Sterilizzare in autoclave a 115 °C per 20 minuti.

Agar lievito peptone glucosio (YPGA)

Estratto di lievito difco bacto (n. 0127)	5 g
Peptone difco bacto (n. 0118)	5 g
D(+)glucosio (monoidrato)	10 g
Agar purificato difco bacto (n. 0560)	15 g
Acqua distillata	1 litro

Sterilizzare volumi di mezzo litro di terreno di coltura in autoclave a 115 °C per 20 minuti.

Terreno di coltura all'estratto di lievito e ai sali minerali (YGM)

Difco bacto estratto di lievito	2,0 g
D(+)glucosio (monoidrato)	2,5 g
K_2HPO_4	0,25 g
KH_2PO_4	0,25 g
$MgSO_4 . 7H_2O$	0,1 g
$MnSO_4 . H_2O$	0,015 g
NaCl	0,05 g
$FeSO_4 . 7H_2O$	0,005 g
Agar purificato difco bacto	18 g
Acqua distillata	1 litro

Sterilizzare volumi di mezzo litro di terreno di coltura in autoclave a 115 °C per 20 minuti.

Appendice 7

PROVE NUTRITIVE E FISIOLOGICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL C. SEPEDONICUM

Tutti i terreni di coltura dovrebbero essere messi in incubazione a 21 °C e esaminati dopo 6 giorni. Se non si è verificata alcuna crescita, incubare fino a 20 giorni.

— **Prova di ossidazione e fermentazione** (Hugh & Leifson, 1953) – prova O/F

Terreno di coltura basale:

KCl	0,2 g
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	0,2 g
$NH_4H_2PO_4$	1,0 g
Peptone difco bacto	1,0 g
Agar purificato difco bacto	3,0 g
D(+)-Glucosio (monoidrato)	10,0 g
Azzurro di bromotimolo	0,03 g
Acqua distillata	1 litro

Miscelare e dosare fino a raggiungere pH 7,0 – 7,2 con 1N KOH.

Preparare in provette di coltura pirex di 16 mm × 100 mm (capacità 12 ml) in volumi di 5 ml e 10 ml.

Sterilizzare in autoclave a 115 °C per 10 minuti.

Inoculare per infissione provette di 5 ml e di 10 ml per ciascuna coltura. Aggiungere asetticamente 1-2 ml di paraffina liquida sterile nella provetta do 10 ml. Mettere in incubazione.

Reazione positiva:

Provetta	Colore	Interpretazione
aperta chiusa	giallo giallo	fermentazione
aperta chiusa	giallo verde-azzurro	ossidazione
aperta chiusa	verdastro verde-azzurro	ossidazione o inerte

— **Prova di ossidasi** (Kovacs, 1956)

Reagente ossidasico di Kovacs:

L'1 % di soluzione acquosa di tetrametil parafenilnediammina di idrocloruro (BDH n. 30386) in acqua distillata.

Questo reagente dovrebbe essere preparato all'istante in volumi di 1 ml ma può essere conservato in una bottiglia di vetro marrone a 5 °C per 1-4 settimane.

Mettere una goccia di reagente su carta da filtro in una scatola di Petri pulita. Raschiare una parte della coltura di prova utilizzando un'ansa di platino.

Reazione positiva: sviluppo di una colorazione purpurea entro 10 secondi. Le colture con tempi di colorazione di 10-30 secondi sono moderatamente positive.

NB: È essenziale utilizzare un'ansa di platino e colture di NA in quanto tracce di ferro o un elevato tenore di zucchero nel terreno di coltura impiegato per la crescita possono fornire falsi risultati positivi.

— **Produzione di acido in base a lattosio, ramnosio, salicina, glicerina**

Preparare il terreno di coltura O/F Hugh & Leifson senza il glucosio. Distribuire in volumi di 5 ml in provette. Sterilizzare in autoclave a 115 °C per 10 minuti. Aggiungere asetticamente alla base sciolta, a 45 °C, 0,5 ml di soluzione acquose al 10 %, sterilizzate a filtro, di glicerina o lattosio o ramnosio o salicina. Miscelare accuratamente.

Reazione positiva: se il colore passa dal verde-azzurro al giallo ciò significa che vi è produzione di acido.

— Test della catalasi

Mettere una goccia di acqua ossigenata (volume 30) su un vetrino pulito ed emulsionare con un'ansa piena di terreno di coltura utilizzando un'ansa di platino.

Reazione positiva: la produzione di bollicine di ossigeno nella goccia indica la presenza di catalasi.

— Attività nitrato riduttasi e denitrificazione (Bradbury, 1970)

Terreno di coltura:

KNO_3 (libero da nitrito)	1 g
Estratto di lievito difco bacto	1 g
K_2HPO_4	5 g
Acqua distillata	1 litro

Preparare in volumi di 10 ml e versare in bottiglie da 20 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Reagente A:

H_2SO_4	8 g
5N acido acetico	1 litro

Reagente B:

Naftilammina	5 g
5N acido acetico	1 litro

Inoculare un duplice terreno di coltura al nitrato. Effettuare una prova dopo 10 e 20 giorni aggiungendo una goccia di soluzione di Lugol, 0,5 ml di reagente A e 0,5 ml die reagente B. Se il terreno di coltura non diventa rossastro, aggiungere circa 50 mg di polvere di zinco. Osservare la reazione cromatica.

Reazione positiva:	*Reazione cromatica*	
	Fase 1	Fase 2
Nessuna riduzione del nitrato	incolore	rosso
Riduzione del nitrato fino al nitrito (solo nitrito reduttasi)	rosso	—
Riduzione del nitrato oltre il nitrito (denitrificazione — nitrato e nitrito reduttasi)	incolore	incolore

— Produzione di ureasi (Lelliott, 1966)

Terreno di coltura basale:

Oxoid urea agar base (CM53)	2,4 g
Acqua distillata	95 ml

Sterilizzare in autoclave a 115 °C per 20 minuti. Raffreddare la base sciolta fino a raggiungere la temperatura di 50 °C e aggiungere asetticamente 5 ml di soluzione acquosa di urea al 40 % sterilizzata a filtro (Ossoide SR20). Miscelare bene.

Distribuire in volumi di 6 ml in provette sterili (16 × 100 ml) e lasciare solidificare in posizione inclinata con un buon supporto.

Reazione positiva: il terreno di coltura-giallo. arancione assume un colore rosso ciliegia o magenta se l'attività di ureasi ha avuto luogo.

Utilizzazione di citrato (Christensen) (Skerman, 1967)

Base agar al citrato (Merck 2503)	23 g
Acqua distillata	1 litro

Miscelare e dissolvere con calore. Preparare in volumi di 6 ml come per il terreno di coltura per l'urea. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti e lasciare solidificare in posizione inclinata.

Reazione positiva: l'utilizzazione del citrato è indicata da un cambiamento del colore del terreno di coltura dall'arancione al rosso.

— Produzione di acido solfidrico (Ramamurthi, 1959)

Terreno di coltura:

Triptone difco bacto (n. 0123)	10 g
K_2HPO_4	1 g
NaCl	5 g
Acqua distillata	1 litro

Dissolvere e preparare in volumi di 6 ml che vanno collocati in provette da 16 × 100 mm. Sterilizzare in autoclave a 115 °C per 10 minuti.

Inoculare e sospendere asetticamente una carta all'acetato di piombo (Merck 9511) dall'orlo della provetta. Tenere fermo con il coperchio. Incubare fino a 20 giorni.

Reazione positiva: La produzione di H_2S dal triptone è indicata dal fatto che la carta reattiva assume un colore nero-marrone.

— **Produzione di indolo** (Ramamurthi, 1959)

Terreno di coltura:

come per la prova H_2S.

Togliere la carta all'acetato di piombo e aggiungere 1 – 2 ml di etere di dietile e scuotere lievemente. Aspettare che gli strati si separino (5 minuti). Aggiungere prudentemente 0,5 ml di reagente di Kovacs (Merck 9293), all'interno della provetta inclinata.

Reazione positiva: la presenza di indolo è indicata dall'apparizione di colore rosso all'interno dello strato giallo tra l'etere e le frazioni acquose.

— **Crescita a 37 °C** (Ramamurthi, 1959)

Terreno di coltura:

Brodo nutrivito difco bacto (n. 0003)	8 g
Acqua distillata	1 l

Mescolare, sciogliere e distribuire in provette di 6 ml di volume.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Inoculare e procedere all'incubazione a 37 °C.

Reazione positiva: controllo della crescita.

— **Crescita in cloruro di sodio al 7 %** (Ramamurthi, 1959)

Terreno di coltura:

Brodo nutritivo difco bacto	8g
NaCl	70 g
Acqua distillata	1 litro

Mescolare, sciogliere e distribuire in provette di 6 ml di volume.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Reazione positiva: controllo della crescita.

— **Idrolisi della gelatina** (Lelliott, Billing & Hayward, 1966)

Terreno di coltura:

Gelatina difco bacto (n. 0143)	120 g
Acqua distillata	1 litro

Mescolare, sciogliere col calore e distribuire in provette di 6 ml di volume.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

***Reazione positica:* liquefazione della gelatina anche se mantenuta a 5 °C per 30 minuti.**

— Idrolisi dell'amido

Terreno di coltura:

Agar nutriente difco bacto (fuso)	1 litro
Amido solubile difco bacto (n. 0178)	2 g

Miscelare e sterilizzare in autoclave a 115 °C per 10 minuti.

Applicare sulle piastre. Inoculare la reazione delle piastre.

Una volta verficatasi una buona crescita (10 – 20 giorni), rimuóvere parte di essa e irrigare con iodio Lugol.

Reazione positiva: l'idrolisi dell'amido è caratterizzata da zone chiare al disotto o attorno alla crescita batterica; il resto del terreno mostra una colorazione porpora.

— Idrolasi dell esculina (Sneath & Collins, 1974)

Terreno di coltura:

Peptone difco bacto	10 g
Esculina	1 g
Citrato ferrico (Merck 3862)	0,05 g
Citrato di sodio	1 g
Acua distillata	1 l

Miscelare e far sciogliere e dividere in volumi da 6 ml versando la soluzione nei tubi. Sterilizzare in autoclave a 115 °C per 10 minuti.

Il terreno è chiaro ma ha una fluorescenza bluastra.

Reazione positiva: l'idrolasi dell'esculina è indicata da un colore bruno e dalla scomparsa della fluorescenza. Ciò può essere verificato usando una lampada a radiazione ultravioletta.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bradbury, J. F., 1970. Isolation and preliminary study of bacteria from plants. Rev. Pl. Path., 49, 213-218.

Dinesen, I. G., 1984. The extraction and diagnosis of *Corynebacterium sepedonicum* from diseased potato tubers. EPPO Bull. 14 (2), 147-152.

Doetsch, R. N., 1981. Determinative methods of light microscopy. In: Manual of methods for general bacteriology, American Society for Microbiology, Washington, 21-23.

Hugh, R. and Leifson, F., 1953. The taxonomic significance of fermentative versus oxidative metabolism of carbohydrates by various gram-negative bacteria. J. Bact., 66, 24-26.

Janse, J. D. and Van Vaerenbergh, J. The interpretation of the EC method for the detection of latent ring rot infections *(Corynebacterium sepedonicum)* in potato. EPPO Bull., n° 17, 1987, p. 1-10.

Kovacs, N., 1956. Identification of *Pseudomonas pyocyanea* by the oxidase reaction. Nature, Lond., 178, 703.

Lelliott, R. A., 1966. The plant pathogenic coryneform bacteria. J. appl. Bact., 29, 114-118.

Lelliott, R. A., Billing, E. and Hayward, A. C., 1966. A determinative scheme for the fluorescent plant pathogenic pseudomonads J. appl. Bact., 29, 470-489.

Lelliott, R. A., and Sellar, P. W., 1976. The detection of latent ring rot *(Corynebacterium sepedonicum* (Spiek. et Kotth.) Skapt. et Burkh.) in potato stocks. EPPO Bull., 6 (2), 101-106.

Ramamurthi, C. S., 1959. Comparative studies on some Gram-positive phytopathogenic bacteria and their relationship to the Corynebacteria. Mem. Cornell agric. Exp. Sta., 366, 52 p.

Skerman, V. B. D., 1967. A guide to the identification of the genera of bacteria. 2nd ed., William and Wilkins Company, Baltimore.

Sneath, P. H. A. and Collins, V. G., 1974. A study in test reproductibility between laboratories: report of *Pseudomonas* working party. Antonie van Leeuwenhoek, 40, 481-527.

ALLEGATO II

1. Per ogni manifestazione sospetta per la quale sia stata praticata una prova di immunofluorescenza positiva secondo il metodo di cui all'allegato I, e per la quale si attenda la conferma o la smentita attraverso il suddetto metodo, è necessario mantenere e conservare in condizioni adeguate:

   — tutti i campioni di tuberi o piante, ove possibile, e

   — ogni estratto residuo e i vetrini di immunofluorescenza supplementari preparati,

   fino al termine delle prove condotte secondo il suddetto metodo,

2. Qualora venga confermata la presenza dell'organismo nocivo, è necessario mantenere e conservare in condizioni adeguate:

   — il materiale di cui al paragrafo 1,

   — un campione conservato del materiale di melanzana infetto inoculato con il tubero o con l'estratto e

   — la coltura isolata dell'organismo,

   per almeno un mese dalla notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva.

ALLEGATO III

1. Per determinare l'entità della contaminazione probabile, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva, è necessario tenere conto dei seguenti elementi:

   — tuberi o piante coltivati in un luogo di produzione dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);

   — luogo o luoghi di produzione o imprese che abbiano qualche collegamento nel ciclo produttivo con i tuberi o le piante vegetali dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) compresi quelli dove vengono condivisi macchinari e dispositivi di produzione indirettamente o attraverso un imprenditore comune;

   — tuberi o piante prodotti nel luogo o nei luoghi di produzione di cui al precedente trattino, o presenti in tali luoghi di produzione nel periodo in cui i tuberi o le piante dichiaranti contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) erano presenti nelle imprese o nei luoghi di produzione di cui al primo trattino;

   — magazzini centrali adibiti alla manipolazione di patate provenienti dai luoghi di produzione di cui sopra;

   — macchinari, veicoli, contenitori, magazzini, o relative parti, e qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali d'imballaggio, che possano essere stati in contatto con i tuberi o le piante dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), durante i dodici mesi precedenti, oppure laddove se ne ravvisi la necessità;

   — tuberi o piante immagazzinati o entrati in contatto con una qualsiasi delle strutture o degli oggetti elencati nel precedente trattino prima della pulizia o della disinfezione di tali strutture o oggetti;

   — dopo le prove di cui all'articolo 6, tuberi o piante che abbiano la stessa origine clonale dei tuberi o delle piante dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e per i quali le indagini facciano ritenere probabile la contaminazione.

2. Per determinare la potenziale disseminazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva, è necessario tenere conto dei seguenti elementi:

   — la vicinanza di altri luoghi di produzione della patata o di altre piante ospiti dell'organismo nocivo;

   — l'esistenza di scorte comuni di tuberi-seme di patata.

3. I particolari della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma della presente direttiva comprendono:

   — per ogni spedizione o partita di patate dichiarate contaminate, i certificati prescritti dagli articoli 7 o 8 della direttiva 77/93/CEE, il numero di passaporto o di registrazione, a seconda dei casi;

   — il nome della varietà delle scorte di tuberi-seme e per tutti gli altri casi, ove possibile;

   — una descrizione degli elementi relativi alla dichiarazione di contaminazione e alla delimitazione della zona;

   — la disponibilità di un estratto, dei vetrini di immunofluorescenza preparati, del materiale di melanzana infetto e di una coltura isolata dell'organismo nocivo provenienti dalle prove in cui è stata confermata la presenza di detto organismo.

ALLEGATO IV

1. Gli interventi sotto controllo ufficiale previsti dall'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva per l'eliminazione di tuberi o piante dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della stessa direttiva sono:

   — la destinazione alla trasformazione industriale, attraverso la consegna diretta e immediata a uno stabilimento dotato di apposite strutture per l'eliminazione dei rifiuti che escludano qualsiasi rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo e provvisto di dispositivi per la disinfezione delle aree di magazzinaggio e dei veicoli in uscita; o

   — altri interventi, sempreché sia stato accertato che non esiste alcun rischio effettivo di disseminazione dell'organismo nocivo; tali interventi vengono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. L'utilizzazione o l'eliminazione idonee di tuberi o piante probabilmente contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da effettuarsi sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro, comprendono:

   — il loro impiego quali patate da consumo, in imballaggi pronti per la consegna diretta e l'utilizzazione senza necessità di reimballaggio, e destinate a tale consegna diretta e utilizzazione;

   — il loro impiego quali patate da consumo destinate alla trasformazione industriale e consegnate direttamente e immediatamente ad uno stabilimento dotato di strutture apposite per l'eliminazione dei rifiuti e la disinfezione;

   — altri impieghi o forme di eliminazione, sempre che sia accertato che non esiste alcun rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo.

3. I metodi adeguati di pulizia e disinfezione di tutti gli oggetti di cui all'articolo 7, paragrafo 3 sono quelli che escludono qualsiasi rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo e che vengono applicati sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri.

4. La serie di interventi che gli Stati membri attuano nella zona delimitata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e di cui all'articolo 7, paragrafo 4 della presente direttiva, comprende quanto segue:

4.1. nei luoghi di produzione dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a):

a) in un appezzamento dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a):

i) — per almeno i tre anni vegetativi successivi a quello in cui la contaminazione è stata dichiarata:

— si attuano interventi intesi ad eliminare le piante di patate spontanee e altre piante ospiti naturali dell'organismo nocivo;

— è vietato mettere a dimora tuberi, piante o semi di patata propriamente detti, o altre piante ospiti naturali dell'organismo nocivo, o colture per le quali sussiste un rischio effettivo di sopravvivenza o di disseminazione di detto organismo, fino a quando l'appezzamento non risulta privo di piante di patate spontanee per almeno due anni vegetativi consecutivi;

— nel primo periodo di raccolta delle patate che segue il periodo indicato al trattino precedente, tuberi-seme ufficialmente certificati sono messi a dimora unicamente per la produzione di patate da consumo e viene effettuato un accertamento ufficiale come precisato all'articolo 2, paragrafo 1;

— nel periodo di raccolta delle patate successivo a quello indicato al trattino precedente, e in seguito a un appropriato ciclo di rotazione, tuberi-seme ufficialmente certificati sono messi a dimora per la produzione sia a scopo di consumo che di semina e viene effettuato un accertamento ufficiale come precisato all'articolo 2, paragrafo 1; oppure

ii) — nei quattro anni vegetativi successivi a quello in cui la contaminazione è stata dichiarata:

— si attuano interventi intesi ad eliminare le piante di patate spontanee e altre piante ospiti naturali dell'organismo nocivo; e

— l'appezzamento viene messo e tenuto o a maggese completo oppure a pascolo permanente e si effettuano frequenti falciature a raso oppure l'appezzamento viene adibito a pascolo intensivo;

— nel primo periodo di raccolta delle patate che segue il periodo indicato al trattino precedente, tuberi-seme ufficialmente certificati sono messi a dimora per la produzione sia di piante che di patate da consumo e viene effettuato un accertamento ufficiale come precisato all'articolo 2, paragrafo 1;

b) negli altri appezzamenti:

— nell'anno vegetativo successivo a quello della contaminazione dichiarata:

— è vietato mettere a dimora tuberi, piante o semi di patata propriamente detti o altre piante ospiti naturali dell'organismo nocivo, e vengono attuati interventi per eliminare eventualmente le piante di patate spontanee; oppure

— tuberi-seme di patate ufficialmente certificati possono essere messi a dimora soltanto per la produzione di patate da consumo, a condizione che gli organismi ufficiali competenti abbiano la certezza che il rischio di piante di patate spontanee e altre piante ospiti naturali dell'organismo nocivo sia stato eliminato;

— almeno nei primi due anni vegetativi successivi a quello precisato al trattino precedente, sono messi a dimora soltanto tuberi-seme ufficialmente certificati, sia a scopo di consumo che di semina;

— in ciascuno degli anni vegetativi precisati nei trattini precedenti, si attuano gli interventi diretti ad eliminare piante di patate spontanee e altre piante ospiti naturali dell'organismo nocivo e si effettuano gli accertamenti ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

— ove tuberi-seme di patata ufficialmente certificati siano messi a dimora per la produzione di patate nell'anno vegetativo successivo a quello in cui la contaminazione è stata dichiarata la crescita delle patate è sottoposta a controlli nei momenti opportuni e si effettuano prove sulle piante di patata spontanee per individuare la presenza dell'organismo nocivo;

c) non appena è avvenuta la dichiarazione di contaminazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e in ciascuno degli anni vegetativi successivi fino al primo periodo di raccolta possibile delle patate nell'appezzamento o negli appezzamenti dichiarati contaminati, come specificato alla lettera a), tutti i macchinari e le strutture di immagazzinamento presenti sul luogo di produzione e associati al ciclo produttivo delle patate sono opportunamente puliti e disinfettati con i metodi adeguati, conformemente al punto 3;

d) nei sistemi di produzione che rendono possibile la sostituzione completa del substrato colturale:

— è vietato mettere a dimora tuberi, piante o semi propriamente detti a meno che l'unità di produzione sia stata sottoposta a interventi sotto controllo ufficiali intesi ad eliminare l'organismo nocivo e a rimuovere qualsiasi patata o altro materiale di Solanacee, compresi almeno il cambiamento completo del substrato colturale e la pulizia e la disinfezione dell'unità di produzione e di tutte le attrezzature, e purché gli organismi ufficiali responsabili abbiano successivamente autorizzato la produzione di patate;

— la produzione di patate si effettua a partire da tuberi-seme di patate ufficialmente certificati, o da microtuberi o piantine ottenuti da fonti controllate;

4.2. all'interno della zona delimitata, fatti salvi gli interventi previsti al punto 4.1, gli Stati membri:

a) immediatamente dopo la contaminazione dichiarata e per almeno tre periodi vegetativi:

— garantiscono il controllo, attraverso i propri organismi ufficiali responsabili, delle imprese dove viene effettuata la coltivazione, il magazzinaggio o la manipolazione dei tuberi di patata, nonché delle imprese che gestiscono, su base contrattuale, i macchinari occorrenti;

— esigono la pulizia e la disinfezione dei macchinari e dei magazzini presenti in tali imprese, se del caso, utilizzando i metodi adeguati precisati al punto 3,

— esigono l'impiego esclusivo di semi certificati per tutte le colture di patata comprese in tale zona;

— prescrivono che la manipolazione delle patate da semina raccolte sia separata da quella delle patate da consumo, in tutte le imprese della zona;

— effettuano gli accertamenti ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b) stabiliscono se del caso un programma volto a sostituire tutte le scorte di tuberi-seme in un lasso di tempo adeguato.

Gli interventi attuati ai sensi del punto 4.2, unitamente ai numeri di registrazione dei produttori, dei magazzini collettivi e dei centri di spedizione situati nella zona delimitata, vengono notificati ogni anno agli altri Stati membri e alla Commissione.

96A0885

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 9 gennaio 1996.

Modificazione al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare.

IL CONSIGLIO
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Visto il decreto del presidente del Consiglio superiore della magistratura in data 28 settembre 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 1995), con il quale, in esecuzione della deliberazione adottata da quel Consiglio in data 20 settembre 1995, dopo il terzo comma dell'art. 23 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, in materia di procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi, è stato aggiunto un altro comma;

Rilevato che l'art. 19 del regolamento interno di questo Consiglio, approvato con deliberazione del 13 gennaio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1990), fatti salvi alcuni adattamenti di ordine formale, riproduce il menzionato art. 23 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, nel testo antecedente alla modificazione sopra indicata;

Ritenuto, in particolare, che va condivisa l'esigenza, evidenziata nell'approfondito dibattito che ha preceduto la menzionata modifica (e di cui si rinviene ampia eco nel verbale della seduta del Consiglio superiore della magistratura del 20 settembre, di cui si è acquisita copia), di conferire maggiore chiarezza alle votazioni concernenti il conferimento di più posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, limitando il confronto a proposte integralmente alternative fra di loro, come tali doverosamente motivate, con esclusione della possibilità, in caso di dissenso, di presentazione di un semplice emendamento;

Ritenuto, pertanto, opportuno adeguare la procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi a quella così come ora prevista per il Consiglio superiore della magistratura, avuto riguardo al disposto degli articoli 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, e 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

Delibera

di aggiungere, dopo il quarto comma dell'art. 19 del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare, il seguente comma:

«*4-bis*. Quando debbono essere assegnati più posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti alla proposta o alle proposte che possano incidere sulla individuazione dei magistrati vincitori del concorso, ma esclusivamente proposte alternative, per la motivazione delle quali il presidente, su richiesta del proponente, può rinviare la discussione».

Manda

al presidente ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

Il presidente: SGROI

96A0907

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 12 gennaio 1996.

Valori e caratteristiche di due francobolli celebrativi dell'istituzione dell'Ente pubblico economico «Poste Italiane», nei valori di L. 750 e L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi dell'istituzione dell'ente pubblico economico «Poste Italiane»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1995, due francobolli celebrativi dell'istituzione dell'ente pubblico economico «Poste Italiane», nei valori di L. 750 e L. 850.

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 20; formato stampa: mm 26 x 16; dentellatura: 13¼ x 14; colori: monocolore, per il valore di L. 750 e tre colori, per il valore di L. 850; tiratura: settanta milioni di esemplari per il francobollo di L. 750, di cui ventiquattro milioni allestiti in libretti e trenta milioni di esemplari per il francobollo di L. 850, di cui sedici milioni allestiti in libretti; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore di L. 750 riproduce, in versione «negativo», su fondino rosso scuro, il marchio dell'Ente Poste realizzato con il logotipo «POSTE ITALIANE» in carattere Bodoni alto e basso impaginato sopra il simbolo grafico raffigurante una busta alata; il marchio, la leggenda «IL NUOVO SIMBOLO» ed il valore sono in bianco.

La vignetta del valore di L. 850 riproduce, in versione «positivo», su fondino bianco, il marchio dell'Ente Poste con il logotipo «POSTE ITALIANE» stampato rispettivamente nei colori rosso e verde, il simbolo grafico e la leggenda «IL NUOVO SIMBOLO» in colore nero ed il valore in verde.

Detti francobolli, oltre che in fogli, sono raccolti in due libretti, uno nel valore di L. 6.000, contenente otto francobolli di L. 750 cadauno ed uno nel valore di L. 6.800, contenente otto francobolli di L. 850 cadauno.

In ciascun libretto gli otto francobolli sono disposti su due file da quattro, incollati nel lato destro in terza di copertina; testa e piedi sono tagliati a filo lama lungo il lato di mm 30.

I libretti sono stampati policromia in offset su carta patinata opaca gr 135; colori: rosso in due tonalità, per il libretto di L. 6.000 e celeste in due tonalità, per il libretto di L. 6.800; formato del libretto chiuso: mm 85 x 40; tiratura: tre milioni di libretti del valore di L. 6.000 e due milioni di libretti del valore di L. 6.800.

Su entrambi, in prima di copertina è raffigurato il marchio dell'Ente Poste e, rispettivamente ai loro valori, le leggende: «8 FRANCOBOLLI DA 750 LIRE VALIDI PER LETTERE, CARTOLINE, BIGLIETTI DA VISITA, PARTECIPAZIONI E STAMPE AUGURALI PER L'INTERNO E PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA», «PREZZO L. 6.000» e «8 FRANCOBOLLI DA 850 LIRE VALIDI PER LETTERE, CARTOLINE, BIGLIETTI DA VISITA, PARTECIPAZIONI PER L'ESTERO», «PREZZO L. 6.800». Su ciascun libretto è riportata al lato destro, su una banda colorata, dal basso verso l'alto, la scritta «APRIRE QUI». Nell'interno, a sinistra, figura la leggenda «POSTACELERE CONSEGNA GARANTITA IN TUTTA ITALIA IN 24/48 ORE IN TUTTO IL MONDO IN 48/72 ORE» e, a destra, è riprodotta la copertina della pubblicazione «IL LIBRO DEI FRANCOBOLLI D'ITALIA». In quarta di copertina, sovrapposta all'immagine della buca delle lettere del 1700 — artistico «mascherone» in marmo della Repubblica Veneta — è riportata la leggenda «VISITATE IL MUSEO STORICO DELLA POSTA ROMA, VIALE EUROPA APERTO TUTTI I GIORNI ESCLUSO I FESTIVI DALLE 9 ALLE 13».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A0906

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, concernente integrazioni all'ordinamento didattico universitario relative all'istituzione dei corsi di diploma universitario della facoltà di agraria e di medicina veterinaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale con particolare riferimento alla deliberazione del 18 maggio 1995 con la quale il Consiglio universitario nazionale medesimo ha stabilito la corrispondenza fra i raggruppamenti indicati nel decreto ministeriale 15 novembre 1991 ed i settori scientifico-disciplinari individuati con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, relativo alla specifica proposta avanzata dalle autorità accademiche, formulato in data 6 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 10, concernente il diploma universitario in tecnologie alimentari afferente alla facoltà di agraria, è integrato con l'aggiunta dei due orientamenti in conservazione e trasformazione dei prodotti ittici in conservazione e trasformazione dei prodotti alimentari di seguito riportati.

Orientamento n. 2 - Conservazione e trasformazione dei prodotti ittici

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 14 - Economia delle produzioni ittiche (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G01X Economia ed estimo rurale.

Area 15 - Microbiologia industriale e degli alimenti di origine animale (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;
V31B Ispezione degli alimenti di origine animale.

Area 16 - Sanificazione degli impianti di lavorazione dell'industria ittica e trattamento dei reflui (50 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;
G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;
G07A Chimica agraria;
G05B Meccanica agraria;
G09C Zootecnica speciale;
G09D Zoocolture.

Area 17 - Qualità e controllo di qualità dei prodotti ittici, dei molluschi e dei crostacei (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale;
G09C Zootecnica speciale;
G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;
G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;
G09D Zoocolture.

Area 18 - Processi delle tecnologie alimentari dei prodotti ittici (250 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;
G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;
G05B Meccanica agraria;
V31B Ispezione degli alimenti di origine animale.

Tirocinio pratico applicativo ed elaborato finale (300 ore).

Orientamento n. 3 - Conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 14 - Economia, gestione e marketing dei prodotti agroalimentari (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G01X Economia ed estimo rurale.

Area 15 - Frutticoltura e orticoltura (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G02B Coltivazioni arboree;
G02C Orticoltura e floricoltura;
G07A Chimica agraria.

Area 16 - Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofrutticoli (150 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G02B Coltivazioni arboree;
G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;
G06B Patologia vegetale;
G05B Meccanica agraria.

Area 17 - Macchine ed impianti per la lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G05B Meccanica agraria;
G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;
G05A Idraulica agraria e forestale.

Area 18 - Processi delle tecnologie alimentari dei prodotti ortofrutticoli (150 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;
G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;
G05B Meccanica agraria.

Tirocinio pratico applicativo ed elaborato finale (300 ore).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 1° febbraio 1996

Il rettore: MURARO

96A0908

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 16 marzo 1995, n. **1150.**

Art. 11, comma 6, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179: assegnazione o vendita degli alloggi fruenti di mutui edilizi agevolati.

Ai signori provveditori regionali alle opere pubbliche

All'Associazione bancaria italiana

Agli assessori regionali competenti per i programmi di edilizia residenziale pubblica

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

Alla Confederazione cooperative italiane

All'Associazione cooperative italiane

All'ANCE - Associazione nazionale costruttori edili

L'art. 11, comma 6, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni, stabilisce che l'assegnazione o la vendita degli alloggi fruenti dei mutui edilizi agevolati, disciplinati dalla stessa legge e dalle successive leggi che alla medesima fanno rinvio, non può aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione.

Gli assegnatari e gli acquirenti, o i soggetti operatori che hanno realizzato l'intervento, sono tenuti a produrre all'autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita.

L'applicazione di tale disposizione deve essere coordinata con quanto stabilito dall'art. 24, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, secondo il quale, per gli acquirenti e gli assegnatari di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie finanziate con leggi anteriori che superino i limiti di reddito stabiliti dalle medesime leggi valgono le modalità di determinazione del reddito previste dall'art. 21 della legge n. 457/1978, con l'applicazione, nel caso in cui rientrino entro i limiti massimi previsti dall'art. 20 della stessa legge n. 457/1978, del tasso del 9 per cento, non soggetto a revisione biennale, con decorrenza dalla prima rata semestrale immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario.

Qualora, invece, il reddito dell'acquirente o dell'assegnatario superi anche i limiti in vigore ai sensi dell'art. 20 della legge n. 457/1978, troverà applicazione, per gli interventi per i quali alla data del 20 agosto 1978 non sia stato effettuato il frazionamento del mutuo, l'art. 23 della medesima legge n. 457/1978.

Dalla lettura coordinata delle disposizioni sopra richiamate si evince che il legislatore ha inteso individuare i seguenti momenti procedurali:

a) l'applicazione del tasso agevolato di preammortamento, non collegato alle effettive condizioni reddituali dei destinatari delle abitazioni agevolate, deve avere una durata limitata, che comprende il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento e, al massimo, i due anni successivi alla data della sua ultimazione;

b) gli assegnatari e gli acquirenti, o i soggetti operatori che hanno realizzato l'intervento, devono produrre all'autorità competente la documentazione richiesta per l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita; l'art. 11, comma 6, della legge n. 1179/1965

equipara all'atto di vendita il contratto preliminare stipulato a norma dell'art. 1351 del codice civile e lo scrivente Segretariato ha precisato, con la circolare n. 28/C del 10 dicembre 1981, che per l'accertamento della data di assegnazione deve essere considerato il verbale di assegnazione, per le abitazioni realizzate da cooperative, ed il provvedimento di assegnazione, per gli enti pubblici;

c) l'autorità competente provvede ad accertare, attraverso la documentazione ad essa consegnata, oltre al possesso degli altri requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore, il rispetto del limite di reddito previsto dalla legge di finanziamento; da tale accertamento possono derivare le seguenti conseguenze:

1) il limite di reddito è rispettato, per cui può essere confermata, senza soluzioni di continuità, l'agevolazione applicata nel periodo di preammortamento;

2) il limite di reddito previsto dalla legge di finanziamento e successivi aggiornamenti è superato, ma è rispettato il limite massimo di reddito in vigore ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n. 457/1978: al tasso agevolato di preammortamento si sostituisce il tasso agevolato del 9%, con decorrenza «dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario»;

3) il reddito dell'assegnatario o acquirente risulta superiore al limite massimo di reddito in vigore ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n. 457/1978: l'acquirente o assegnatario ha il diritto di conservare l'abitazione rimborsando allo Stato l'intero ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti, anche sugli interessi di preammortamento.

L'art. 11, comma 6, della legge n. 1179/1965 prescrive che nei due anni successivi alla data di ultimazione dei lavori debba aver luogo l'assegnazione o la vendita e non anche «il relativo frazionamento di mutui», come, invece, espressamente previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 457/1978.

È, tuttavia, evidente che, qualora anche tale adempimento non fosse considerato, necessariamente conseguente e contemporaneo all'assegnazione o vendita, l'ufficio competente non disporrebbe degli elementi necessari per l'applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978, né dell'art. 23 della stessa legge.

Nel primo caso, l'applicazione del tasso agevolato del 9%, dovendo decorrere dalla semestralità immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale, verrebbe, conseguentemente, lasciata alla discrezione dell'operatore, che, in assenza di un termine per il frazionamento, potrebbe rinviarlo fino alla scadenza dell'ammortamento del mutuo agevolato.

Si riprodurrebbe, quindi, la situazione preesistente alla modifica della formulazione del comma 6 dell'art. 11 della legge n. 1179/1965, svuotando di ogni contenuto la formulazione vigente, nella quale, diversamente da quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 457/1978, il legislatore, a conferma dell'intenzione di non consentire differimenti ingiustificati nella definizione della posizione dei singoli destinatari delle abitazioni agevolate, ha attribuito al termine di due anni il carattere di perentorietà, sanzionandolo con la «decadenza dall'agevolazione», ponendo l'assegnatario o acquirente in una posizione analoga a quella in cui verrebbe a trovarsi qualora fosse superato il limite di reddito in vigore ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n. 457/1978.

Per rispettare la volontà del legislatore quale risulta dal combinato disposto dell'art. 11, comma 6, della legge n. 1179/1965 e dell'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978, il tasso agevolato del 9% deve, pertanto, essere applicato, qualora si verifichino le condizioni previste da quest'ultima disposizione, dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario se la data di scadenza di tale semestralità è compresa nei due anni successivi alla ultimazione dei lavori, ovvero, in caso contrario, dalla prima semestralità di ammortamento immediatamente successiva alla scadenza di detto termine; in tal modo, il termine massimo di due anni dalla ultimazione dei lavori per beneficiare del tasso agevolato di preammortamento verrà sostanzialmente rispettato.

La prima delle due alternative si rende applicabile quando assegnazione o vendita e frazionamento del mutuo, produzione all'autorità competente della prescritta documentazione, accertamento del possesso dei requisiti soggettivi con la individuazione del tasso agevolato applicabile a ciascuno dei destinatari finali delle abitazioni, emissione del decreto definitivo di concessione del contributo ed accollo del mutuo individuale hanno luogo entro i due anni dalla ultimazione dei lavori; la seconda quando uno o più di tali adempimenti, escluso il primo che deve sempre verificarsi entro detto termine, hanno luogo dopo la scadenza dello stesso.

Per gli interventi agevolati finanziati con leggi anteriori alla legge n. 457/1978 per i quali, alla data della presente circolare, non sia stato emesso il decreto definitivo di concessione del contributo e non siano ancora decorsi i due anni dalla ultimazione dei lavori, le istruzioni applicative prima indicate trovano immediata applicazione.

Per gli stessi interventi, qualora, alla medesima data, non sia stato emesso il decreto definitivo di concessione del contributo e siano già scaduti i due anni dall'ultimazione dei lavori, l'applicazione del tasso agevolato del 9%, ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978, avrà, comunque, luogo con decorrenza dalla semestralità di ammortamento con scadenza immediatamente successiva alla data della presente circolare, con l'obbligo per gli assegnatari ed acquirenti interessati di rimborsare i maggiori contributi erogati all'istituto mutuante.

Gli uffici interessati dei provveditorati regionali alle opere pubbliche cui compete l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi ed il rilascio della relativa attestazione, provvederanno alla definizione dell'istruttoria delle pratiche in loro possesso nel minor tempo possibile.

I soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a fornire agli uffici competenti la eventuale documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria delle singole posizioni entro il termine improrogabile di 90 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata da parte degli stessi uffici: trascorso inutilmente tale termine, il contributo complessivamente concesso per la realizzazione dell'intervento è diminuito, con decorrenza dalla semestralità immediatamente successiva, in proporzione al numero degli alloggi per i quali la documentazione richiesta non è stata prodotta con il conseguente obbligo di restituzione dei contributi fino a quel momento indebitamente percepiti, l'erogazione integrale del contributo verrà ripristinata, ad avvenuto completamento dell'istruttoria delle posizioni degli assegnatari o acquirenti di tutte le abitazioni comprese nell'intervento, con la emissione del decreto definitivo.

Gli assegnatari o acquirenti ai quali si rendano applicabili l'art. 23 o l'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978, devono effettuare, il versamento, rispettivamente, dei contributi gia corrisposti agli istituti mutuanti, anche sugli interessi di preammortamento, ovvero dei maggiori contributi corrisposti agli stessi istituti sulla semestralità di ammortamento a partire dalla quale, secondo le istruzioni della presente circolare, doveva aver luogo l'applicazione del tasso agevolato del 9% e sulle semestralità successive entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte degli stessi istituti.

Trascorso inutilmente il predetto termine, sulle somme non versate decorreranno, dalla data di ciascuna delle erogazioni effettuate all'istituto mutuante, gli interessi di mora calcolati al tasso legale e saranno avviate le procedure esecutive previste dalle disposizioni in vigore.

Per gli assegnatari o acquirenti ai quali si renda applicabile l'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978 e che non provvedano al rimborso dei maggiori contributi nel termine loro assegnato, le somme dovute e non versate verranno recuperate, con i relativi interessi di mora, sospendendo l'erogazione del contributo fino a totale compensazione con le stesse somme. A tal fine, gli istituti mutuanti sono invitati a voler comunicare, dietro richiesta degli uffici competenti, l'importo della semestralità di contributo attribuibile all'alloggio assegnato o venduto all'assegnatario o acquirente inadempiente.

Per accelerare la definizione delle posizioni tuttora pendenti, gli istituti mutuanti sono invitati a voler trasmettere allo scrivente Segretariato l'elenco di tutti i mutui per i quali sia stato loro concesso il contributo ai sensi di leggi anteriori alla legge n. 457/1978 (legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 72, legge 27 maggio 1975, n. 166, e legge 8 agosto 1977, n. 513, art. 10) e che non risultino ancora frazionati con l'attribuzione a ciascun mutuo individuale del tasso agevolato definitivo.

Il segretario generale
del Comitato per l'edilizia residenziale
FONTANA

96A0909

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Bucarest

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

Presso l'ambasciata d'Italia in Bucarest (Romania) è istituita una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A0912

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga, firmato a Roma il 16 ottobre 1992.

Il giorno 26 dicembre 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotto contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga, firmato a Roma il 16 ottobre 1992.

In conformità all'art. 6, l'accordo è entrato in vigore in data 26 dicembre 1995.

96A0911

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica militare a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1996, l'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica militare è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Lina Masarati

96A0913

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Adro, Arcola, Barberino del Mugello, Cesana Torinese, Gaeta, Gavi Ligure, Gavorrano, Giaveno, Modena, Montebelluna, Ortovero, Pontebba Nova, Pontestura e Savona.

Con decreto interministeriale n. 549 in data 16 gennaio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono di TSN sito nel comune di Adro (Brescia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1978, foglio 4, mappali 190, 191, 192, 193, 194 e foglio 7, mappali 104, 165 del N C T ed alla partita 129, foglio 5, mappali 2462 e 3234 del N C E U per una superficie complessiva di mq 3 210

Con decreto interministeriale n. 547 in data 16 gennaio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex Casa Falcinelli sito nel comune di Arcola (La Spezia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 3306, foglio 13, mappali 604, 605 ed alla partita 1, foglio 13, mappale 603 del N.C.T. ed alla partita 414, foglio 13, mappale 603 sub 1 e sub 2 del N C E U per una superficie complessiva di mq 1 740.

Con decreto interministeriale n. 560 in data 16 gennaio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono di TSN sito nel comune di Barberino del Mugello (Firenze) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 78, mappali 121, 126 del N C T. ed alla partita 988, foglio 78, mappali 121, cat. C/9 e 126 cat. A/4 del N C E U per una superficie complessiva di mq 5 980.

Con decreto interministeriale n. 552 in data 21 ottobre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato centrale elettrica militare sito nel comune di Cesana Torinese (Torino) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1337, foglio 13, mappali 425, 470, 471, 472 e 473 ed al foglio 14, mappali 113, 219, 230, 231, 232 del N C T. per una superficie complessiva di Ha 1 95 79

Con decreto interministeriale n. 559 in data 16 gennaio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota dell'immobile demaniale denominata Giardinetto del Santuario in località Trinità Superiore sita nel comune di Gaeta (Latina) riportata nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 5700, foglio 35, mappale 92 del N.C T. per una superficie di mq 498

Con decreto interministeriale n. 551 in data 21 ottobre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono di TSN, sito nel comune di Gavi Ligure (Alessandria), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 2304, foglio 25, mappali 4, 5 e 17 nonché foglio 17, mappali 291 e 292 del N.C.T. ed alla partita 936, foglio 25, mappali 4, 5, 17 e 18 del N C.E.U , per una superficie di mq 7 190

Con decreto interministeriale n. 555 in data 21 ottobre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono TSN sito nel comune di Gavorrano (Grosseto) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 5517, foglio 208, mappale 2, del N C T per una superficie complessiva di mq 3 060

Con decreto interministeriale n. 550 in data 21 ottobre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono di TSN, sito nel comune di Giaveno (Torino), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 63, mappale 364 del N C T ed alla partita 313, foglio 63, mappale 364 del N C E U , per una superficie complessiva di mq 27 322

Con decreto interministeriale n. 553 in data 21 ottobre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area demaniale prospiciente il compendio militare denominato Saliceta S Giuliano riportata nel catasto del comune censuario di Modena alla partita 9338, foglio 197, particella 25, della superficie di mq 1.023

Con decreto interministeriale n. 548 in data 16 gennaio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota dell'immobile demaniale denominato Poligono di TSN sito nel comune di Montebelluna (Treviso) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 7108, foglio 8, mappale 230 del N C T. per una superficie di mq 600

Con decreto interministeriale n. 554 in data 21 ottobre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex deposito esplosivi sito nel comune di Ortovero (Savona) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 399, foglio 4, mappali 190, 341, 342, 343-A-B-C-D per una superficie complessiva di mq 53 993

Con decreto interministeriale n. 546 in data 16 gennaio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area demaniale sita nel comune di Pontebba Nova (Udine), località Passo Promollo e riportata nel catasto del comune censuario medesimo alla p t 194, f mappa 2, particella 1515 3 del catasto fondiario di Gorizia, per una superficie di mq 2 468

Con decreto interministeriale n. 556 in data 21 ottobre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono TSN sito nel comune di Pontestura (Alessandria) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 7, mappali 94 e 95 del N C T. ed alla partita 447, foglio 7, mappali 94 e 95 del N C E U per una superficie complessiva di mq 7 390

Con decreto interministeriale n. 557 in data 21 ottobre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono DAT sito nel comune di Savona e riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 2774, foglio 72, mappali 240 e 243 del N C T per una superficie complessiva di Ha 2.02 90

96A0911

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse, revoche).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario con le modificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 18 del 24 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario TERRAMICINA 100 soluzione per uso parenterale.

Titolare A.I.C.: Società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 150, km 50, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate: composizione: la composizione del prodotto per uso veterinario sopra indicato ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: ossitetraciclina cloridrato 101,87 mg (92,7 come base);

altri componenti: polivinilpirrolidone, magnesio ossido, sodio formaldeide solfossilato diidrato, tiovanolo, monoetanolamina, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numeri di A.I.C.: alle sottoelencate confezioni del prodotto per uso veterinario di cui trattasi sono ora attribuiti i numeri di A.I.C. specificati a fianco di ciscuna di esse:

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100230010

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100230022

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 100230034

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 100230046

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la formulazione ed i numeri di A.I.C. in precedenza autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 24 del 30 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario TOTOCILLIN VET sospensione antimastitica, nelle confezioni: flacone da 100 ml e 4, 10 e 25 tubi siringa da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Modifica apportata: confezionamento: per la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata sono ora modificate le caratteristiche del flacone da 100 ml e del relativo tappo di chiusura (da «flacone di vetro bruno con tappo in polietilene» a «flacone di vetro tipo 2 marrone con tappo di clorobutile») nonché la forma dei tubi siringa in polietilene secondo lo schema descritto nella documentazione di tecnica farmaceutica agli atti di questo Dipartimento.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi il confezionamento precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 25 del 31 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario [illegible] soluzione iniettabile, nella confezione: flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: ditta Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Modifica appportata: produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società estera Basf Labiana S.a., nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 26 del 30 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario ENALFOR, nelle seguenti preparazioni e confezioni: 30 compresse da 1 mg, 30 compresse da 2,5 mg, 30 compresse da 5 mg, 30 compresse da 10 mg e 30 compresse da 20 mg.

Titolare A.I.C.: società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate: indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «trattamento del cane con lieve, moderata o grave insufficienza cardiaca causata da rigurgito mitralico e cardiomiopatia dilatativa, in associazione alla terapia tradizionale. Migliora la tolleranza allo sforzo e prolunga la sopravvivenza dei cani con lieve, moderata o grave insufficienza cardiaca».

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, riportanti le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 27 del 1° febbraio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario KANAPLUS sospensione iniettabile, nella confezione: flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: società Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione della specialità medicinale sopra indicata ora autorizzata è la seguente

principi attivi: invariati;

altri componenti: procaina cloridrato, metile p idrossibenzoato, polivinilpirrolidone, sorbitolo, acido citrico, sodio carbossimetilcellulosa, sodio edetato, sodio metabisolfito, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Specie animali di destinazione: il prodotto per uso veterinario stesso è ora limitato a soli bovini e suini.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la composizione in eccipienti nonché riportanti le specie animali precedentemente autorizzate, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 29 del 1° febbraio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario denominata ANCHILEN soluzione per uso parenterale sottocutaneo, nelle confezioni: flaconi multidose da 10 e 50 ml (registrazione n. 20892), ANCHILEN V soluzione per uso orale, nella confezione: flacone multidose da 100 ml (registrazione n. 20892/A) e ANCHILEN V polvere per uso orale, nella confezione: scatola da 100 g (registrazione n. 20892/B).

Titolare A.I.C.: società Teknofarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14, codice fiscale 00793140017.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato per tutte le preparazioni;

eccipienti:

Anchilen soluzione per uso parenterale sottocutaneo: sodio idrossido, polietilenglicole, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Anchilen V soluzione per uso orale polietilenglicole 400, sodio idrossido, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Anchilen V polvere per uso orale cloruro di sodio, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numeri di A.I.C.: alle sottoelencate confezioni vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. indicati a fianco di ciascuna di esse:

Anchilen soluzione per uso parenterale, flacone multidose a t.p. da 10 ml, numero di A.I.C. 102200019;

Anchilen V soluzione per uso orale, flacone multidose da 100 ml, numero di A.I.C. 102200033;

Anchilen V polvere per uso orale, scatola da 100 g, numero di A.I.C. 102200021.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la composizione in eccipienti ed i numeri di registrazione precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono autorizzate le nuove confezioni di specialità medicinali per uso veterinario già autorizzate.

Decreto n. 28 del 1° febbraio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario KANAPLUS, sospensione iniettabile nella confezione: flacone da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 101459028.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Parma, strada Manara, 5/A.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 30 del 1° febbraio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario TRIMETHOSULFA ORALE, soluzione per uso orale, nelle confezioni tanica da 10 000 ml e tanica da 5 000 ml.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Modena, via P. Bembo, 12, codice fiscale 00177780359.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 10 000 ml, numero di A.I.C. 100131022;

tanica da 5.000 ml, numero di A.I.C. 100131034.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È revocata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale:

Decreto n. 29 del 1° febbraio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario ANCHILEN, flacone multidose a t.p. da 50 ml, registrazione n. 20892.

Titolare A.I.C.: società Teknofarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14, codice fiscale 00779340017.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

96A0935

MINISTERO DEL TESORO

Comunicato relativo al differimento del termine degli adempimenti previsti dalla circolare del Ministero del tesoro n. 78 del 29 dicembre 1995, riguardante «Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per centri di responsabilità in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».

Con riferimento alla circolare del Ministero del tesoro n. 78 del 29 dicembre 1995, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1996, riguardante «Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per centri di responsabilità in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni», si comunica che il termine degli adempimenti previsti da parte delle amministrazioni interessate fissato per il 31 gennaio 1996 è differito al 29 febbraio 1996, a seguito delle misure di completamento della manovra di finanza pubblica introdotte con decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565.

96A0941

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 febbraio 1996

Dollaro USA	1570,19
ECU	1955,36
Marco tedesco	1063,60
Franco francese	309,18
Lira sterlina	2406,79
Fiorino olandese	949,96
Franco belga	51,723
Peseta spagnola	12,641
Corona danese	274,94
Lira irlandese	2471,48
Dracma greca	6,456
Escudo portoghese	10,239
Dollaro canadese	1144,04
Yen giapponese	14,693
Franco svizzero	1303,93
Scellino austriaco	151,26
Corona norvegese	243,52
Corona svedese	226,45
Marco finlandese	341,72
Dollaro australiano	1183,14

96A0981

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicato con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferente al Programma nazionale di ricerca per la telemedicina, a seguito della delibera ministeriale 29 aprile 1994 pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 1994.

Programma nazionale di ricerca per la telemedicina.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 è affidata al C.S.E.L.T. - Centro studi e laboratori telecomunicazioni S.p.a. - Torino, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sistema di ausilio per la comunicazione di disabili» per un importo complessivo di 10.000 milioni di lire - di cui 8.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

96A0917

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un complesso immobiliare

Con decreti del prefetto di Padova n. 3467 del 14 ottobre 1995 e del 17 novembre 1995 l'Università di Padova, è stata autorizzata ad acquistare dalla società immobiliare Tommaseo S.r.l. di Padova un costruendo complesso immobiliare di mc 22566 con relativa area di pertinenza corrispondente ai mappali numeri 124, 141, 142 (parte), 224, 226 (parte) e 229 del foglio 71 N.C.T., nonché l'area attigua costituita dalla residua porzione dei mappali numeri 142 e 226 del detto foglio, ai prezzi convenuti rispettivamente di L. 19.106.000.000 e di L. 2.100.000.000. Tale acquisto verrà utilizzato per la realizzazione di nuove strutture universitarie.

96A0918

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fimedit fiduciaria S.p.a.», in Firenze, per fusione della stessa nella società «Euromobiliare fiduciaria S.p.a.», in Milano.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 15 aprile 1975 alla società «Fimedit fiduciaria S.p.a.», in Firenze, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Firenze al n. 41074, è decaduta per fusione della stesa nella società «Euromobiliare fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Milano al n. 155373/3809/23, autorizzata con decreto ministeriale 25 ottobre 1974 all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

96A0916

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato, preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 264 adottata in data 11 dicembre 1995, ha nominato il vice segretario generale dott. Paolo Baroni conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A0928

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Nomina del conservatore e del sostituto conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, con deliberazione n. 61 adottata in data 22 gennaio 1996, ha nominato il dirigente dott.ssa Ida Guadagno conservatore ed il dott. Pierluigi Federici sostituto conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A0921

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato con deliberazione n. 5 del 22 gennaio 1996, conservatore del registro delle imprese il dirigente dott. Guido Molinari, vice segretario generale.

In caso di assenza od impedimento il conservatore sarà sostituito dal dott. Pierguido Quartero, funzionario camerale.

96A0922

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRAPANI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trapani, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 483 del 28 dicembre 1995, ha nominato il dott. Vincenzo Castiglia, dirigente camerale, nella qualità di coordinatore dell'area anagrafica camerale, conservatore del registro delle imprese.

96A0923

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BELLUNO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 355 del 22 dicembre 1995 ha nominato il dirigente dott. Carlo Argenti conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A0924

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia, in vista della prossima istituzione del registro delle imprese, con deliberazione n. 438 del 18 dicembre 1995, ha nominato il dirigente camerale dott. Enrico Chillè conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A0925

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GROSSETO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 216 adottata il 22 dicembre 1995 ha nominato conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio di Grosseto, il segretario generale dott. Luciano Spaziani.

96A0926

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 474 adottata in data 4 dicembre 1995, ha nominato il dirigente dott. Angelo Rota conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A0927

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Scuola di paleografia e filologia musicale:

storia medievale (settore scientifico disciplinare M01X - storia medievale).

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro Ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'Università di appartenenza.

96A0920

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per disciplina e settore scientifico-disciplinare sottospecificati, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

un posto - settore scientifico-disciplinare E01D (ecologia vegetale) per la disciplina «ecologia vegetale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0919

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuelo, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189